

CCXIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1928 - Anno VII

Presidenza del Presidente **TITTONI**
e poi del Vice Presidente **PERLA**

INDICE

Commissione per gli auguri alle LL. MM. (Sorgeggio della) Pag. 11493

Comunicazioni del Governo (Concernenti mutamenti nel Gabinetto e nomina a ministri di Stato degli onorevoli Schanzer e Rossoni). . . 11490

Congedi 11490

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621 e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo » 11493

« Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste » 11494

« Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo ». 11494

« Esecuzione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note in data 8 e 16 marzo 1928, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Svezia, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali » 11494

« Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi » 11495

« Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel Corpo di Commissariato militare » 11502

« Reclutamento straordinario di magistrati militari » 11502

« Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Estonia, il 1° luglio 1928, per regolare in maniera provvisoria le relazioni economiche fra i due Paesi ». . . . 11503

« Conto consuntivo della Eritrea per gli eser-

cizi finanziari 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-1921, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 ». . 11508

« Conto consuntivo della Tripolitania e della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1917-18 e 1918-19 » 11524

« Contributi degli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici ». 11527

« Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti ». . . 11529

« Stanziamento di un secondo fondo di lire 20 milioni per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi » 11530

« Norme che determinano il peso massimo degli effetti postali che le Società esercenti linee aeree sovvenzionate dallo Stato sono obbligate a trasportare per ogni viaggio » 11530

« Aggiunta e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, numero 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431 ». 11530

« Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un Ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed Istituti scientifici » 11535

« Agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria ». 11536

« Esenzione tributaria per mutui contratti dall'Azienda statale della strada ». 11542

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive Assemblee, nonché sul Consiglio superiore forense » 11543

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo » 11543

« Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria » 11543

(Discussione di):

« Conferimento al prefetto della facoltà di emanare norme obbligatorie, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città »	11504
Oratore:	
SILVESTRI.	11504
« Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma ».	11528
Oratori:	
BACCELLI ALFREDO, <i>relatore</i>	11528
RAJNA	11528
« Riforma della Giunta provinciale amministrativa »	11540
Oratori:	
BORSARELLI	11537
PIRONTI, <i>relatore</i>	11538
« Riforma dell'Amministrazione provinciale ».	11537
Oratori:	
BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	11540
PIRONTI, <i>relatore</i>	11540
Relazioni (Presentazione di)	11490
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	11491, 11551

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, delle colonie, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'economia nazionale.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonicelli per giorni 3, Pecori Giraldi per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Di Robilant, Libertini, Albini, Ancona a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DI ROBILANT. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

ALBINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica ».

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Fusione delle Casse pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e di previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Di Robilant, Libertini, Albini, Ancona, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Dal Capo del Governo mi è pervenuta la seguente lettera:

« Roma, addì 19 dicembre 1928, a. VII.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare l'E. V. che, con decreto in corso Sua Maestà il Re — su mia proposta — ha accettato le dimissioni dalla ca-

rica di ministro e di sottosegretario di Stato per le colonie, rispettivamente rassegnate dall'on. dott. Luigi Federzoni, senatore del Regno, e dall'on. Pietro Bolzon, deputato al Parlamento.

« La Sua Maestà con decreto in corso mi ha affidato la direzione del Ministero delle colonie, ed ha nominato sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero l'on. generale Emilio De Bono, ministro di Stato, senatore del Regno.

« Infine sono stati nominati ministri di Stato l'on. dott. Carlo Schanzer, senatore del Regno, e l'on. Edmondo Rossoni, deputato al Parlamento.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato

« MUSSOLINI ».

Do atto al Capo del Governo di questa comunicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonin Longare, Borghese, Borsarelli, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Catellani, Chersich, Chi-

mienti, Ciccotti, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Conci, Contarini, Corbino, Credaro.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, De Blasio, De Marinis, De Tullio, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fabri, Faelli, Fano, Federzoni, Ferrari, Figoli.

Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Giordani, Giordano Davide, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pironti, Pitacco, Pullè, Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rajna, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Attilio.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Scaduto, Scalini, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè-Sartorio, Serristori, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tassoni, Tolomei, Torlonia, Torraca, Trecani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Volpi.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare (N. 1796):

Senatori votanti	141
Favorevoli	127
Contrari	14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

Provvedimenti per eliminare l'arretrato nelle volture catastali (N. 1772):

Senatori votanti	141
Favorevoli	128
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale (N. 1794):

Senatori votanti	141
Favorevoli	128
Contrari	13

Il Senato approva.

Assegno straordinario vitalizio di lire 6000 annue a favore di Bianca Della Noce, per benemerienze acquisite quale infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18 (N. 1780):

Senatori votanti	141
Favorevoli	126
Contrari	15

Il Senato approva.

Delega al Governo del Re per la compilazione di un Testo Unico delle tasse sulle concessioni governative, con modificazione ed aggiunte (N. 1723):

Senatori votanti	141
Favorevoli	129
Contrari	12

Il Senato approva.

Fusione dell'Istituto nazionale Umberto I° per le orfane degli impiegati civili dello Stato nell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (N. 1759):

Senatori votanti	141
Favorevoli	128
Contrari	13

Il Senato approva.

Proroga di facoltà concesse all'Amministrazione militare per la utilizzazione di rotame metallico ed altri materiali, e per provvedere al rifornimento di materiale di dotazione anche derogando alle norme comuni (N. 1758):

Senatori votanti	141
Favorevoli	124
Contrari	17

Il Senato approva.

Accertamento della rendita imponibile dei beni immobili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutoriali, per l'applicazione della tassa di manomorta, e, per riflesso, della quota di annuo concorso, per il quinquennio 1931-35, con criteri ben più moderati, in base, cioè, alle norme vigenti per l'imposta complementare progressiva sul reddito (N. 1762):

Senatori votanti	141
Favorevoli	125
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette (Numero 1799):

Senatori votanti	141
Favorevoli	125
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio (M. 1380):

Senatori votanti	141
Favorevoli	131
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 e del relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma fra l'Italia e l'Austria il 20 dicembre 1927 (N. 1755):

Senatori votanti	141
Favorevoli	131
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni dell'art. 68 Testo Unico delle leggi sul lotto (N. 1721):

Senatori votanti	141
Favorevoli	130
Contrari	11

Il Senato approva.

Estensione ai militari del Regio Esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica di alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia Aeronautica (N. 1784):

Senatori votanti	141
Favorevoli	130
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2113, che aumenta l'imposta di fabbricazione sugli spiriti (N. 1793):

Senatori votanti	141
Favorevoli	130
Contrari	11

Il Senato approva.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che, unitamente alla Presidenza, recheranno alle Loro Maestà gli auguri del Senato in occasione del Capo d'Anno. Risultano chiamati a far parte della Com-

missione i senatori: Sanjust, Pais, Mango, Malagodi, Dallolio Alberto, Mosca, Orsi Delfino, Pelli Fabbroni, Barzilai.

Membri supplenti: Del Bono, Zippel, De Blasio.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621 e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo » (N. 1808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621 e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di dar lettura del disegno di legge.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1808).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, concernente variazioni di bilanci di amministrazioni diverse, per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Reali decreti 29 novembre 1928, n. 2621, e 5 dicembre 1928, n. 2637, con i quali furono autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1928-29.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste** » (N. 1826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, la « Lega nazionale » di Trieste ed i dipendenti organi sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo » (N. 1824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1824).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'atto di obbligazione 18 maggio 1928, col quale il comm. Eugenio Popovich d'Angeli si impegna a cedere, dietro compenso di lire centomila, una collezione di armi arabe e turche al Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire centomila, da iscriversi, con decreto del ministro delle finanze, in un apposito capitolo del bilancio della guerra per l'esercizio 1928-29.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Esecuzione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note in data 8 e 16 marzo 1928, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Svezia, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali » (N. 1754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Esecuzione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note in data 8 e 16 marzo 1928, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Svezia, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1754).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, in data rispettivamente dell'8 e del 16 marzo 1928, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Svezia, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati d'origine e delle fatture commerciali.

(Approvato).

Art. 2.

La data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente sarà stabilita con

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

un ulteriore scambio di note fra il Governo italiano ed il Governo svedese.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi » (N. 1840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1840).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

VIGILANZA SUI VIVAI, SUGLI STABILIMENTI DI SELEZIONE DI SEMI E SULLA IMPORTAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMI.

Art. 1.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, e tutti quelli che comunque commerciano piante, parti di piante o semi destinati alla coltivazione, hanno l'obbligo di chiedere una speciale autorizzazione per il loro esercizio al prefetto della provincia, che ha facoltà di concederla sul parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Per i vivai di piante diverse dalla vite non potrà essere accordata l'autorizzazione se non sia accertato che essi non contengano viti, che distino da qualunque ceppo di vite almeno venti metri e che non vi siano stati depositati ceppi

di viti, materiali usati per sostegni di viti o concimi vegetali, misti, letame di stalla o terra, provenienti da località che distino meno di cento metri da piantagioni di vitigni.

Dell'autorizzazione concessa verrà data notizia al Ministero dell'economia nazionale, al Regio Osservatorio fitopatologico e al Consiglio provinciale dell'economia.

(Approvato).

Art 2.

Il Ministero dell'economia nazionale farà ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o da direttori di Cattedre ambulanti di agricoltura, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'articolo 1, e i rispettivi prodotti ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunità da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi.

I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte ed eseguite in modo da avere completo effetto.

Nel caso di infezioni dichiarate pericolose potrà essere anche ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto.

La presenza di malattie o di parassiti diffusibili o pericolosi potrà anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto sulla proposta del Regio Osservatorio fitopatologico, dopo la verifica dei risultati della ispezione.

Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione è ammesso il ricorso al Ministro dell'economia nazionale, che si pronunzierà udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

Dell'ordinanza del Prefetto per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione deve essere data conoscenza al Regio Osservatorio fitopatologico, al Ministero dell'economia nazionale, al Consiglio provinciale dell'economia e al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

(Approvato).

Art. 3.

I delegati del Ministero dell'economia nazionale hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione e

in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonché negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o parassiti, e in caso provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.

Eguale facoltà hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'economia nazionale, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione o distruzione.

I delegati predetti e i loro dipendenti hanno altresì libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tramviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie, e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie ed i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati colle operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione.

Il Ministero dell'economia nazionale può tuttavia concedere speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari, coloni e affittuari che lavorino essi stessi i fondi danneggiati.

La distruzione di viti fillosserate non può essere ordinata che dal Ministro dell'economia nazionale, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non è dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale però non può oltrepassare la larghezza di metri dieci intorno alla prima.

La spesa per la distruzione di viti fillosserate sarà sostenuta nella misura del cinquanta per cento dal Ministero dell'economia nazionale, che ne anticipa intanto l'intero importo mentre per il quaranta per cento farà carico alla provincia e per il dieci per cento al Consorzio per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 5.

Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del Regno solo se provenienti da vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata la speciale autorizzazione, prescritta dall'articolo 1 della presente legge.

Sulle lettere di vettura, sulle note e fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data, il numero della autorizzazione e la Regia prefettura dalla quale è stata rilasciata. I colli contenenti piante, parti di piante o semi devono essere muniti di etichette costituite di cartoncino resistente recanti da una faccia il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonché la data, il numero dell'autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata e dall'altra il nome, cognome ed indirizzo del destinatario e la stazione cui sono diretti.

Qualunque spedizione di piante, parti di piante o semi, fatta da persone od enti non compresi fra quelli specificati nell'articolo 1, dovrà essere accompagnata da speciale permesso rilasciato dalla Cattedra ambulante di agricoltura della provincia.

Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli Istituti di fitopatologia, ai Regi Osservatori fitopatologici, alle Cattedre ambulanti di agricoltura, e in generale agli Istituti scientifici.

Le piante, parti di piante e semi, di cui è ammessa l'importazione dall'estero previa visita fitopatologica, circoleranno nel Regno accompagnati dal permesso di importazione rilasciato dal delegato del Ministero della economia nazionale che avrà eseguita la visita di ispe-

zione alla frontiera, e da speciali dichiarazioni su etichette colorate apposte dal delegato stesso ad ogni collo.

È vietato il commercio ambulante di semi, piante, o parti di piante destinati alla coltivazione.

(Approvato).

Art. 6.

Non possono essere per qualunque ragione esportati dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e perciò non possono circolare all'infuori di tali territori le viti e parti di viti, anche secche, provviste di radici, ove non siano state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal Regio Osservatorio fitopatologico, e non siano state adottate le cautele prescritte dallo stesso Regio Osservatorio per impedire la diffusione della fillossera.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale potranno nel caso essere modificati i limiti di estensione e i particolari dei divieti di cui al comma precedente e al secondo comma dell'articolo 1, e potranno essere fissate norme per la circolazione nell'interno del Regno di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite.

(Approvato).

Art. 7.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunciare alla Cattedra ambulante di agricoltura della provincia, che ne darà immediata conoscenza alla Regia Prefettura e al Regio Osservatorio fitopatologico, la comparsa di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità delle piante nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonchè qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni, ai fini della vigilanza per l'applicazione della presente legge.

La omissione della denuncia di cui innanzi è punita con l'ammenda fino a lire mille e può dar luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

(Approvato).

Art. 8.

Il ministro dell'economia nazionale può con suo decreto:

a) sospendere la importazione nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;

b) fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto può aver luogo l'importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;

c) impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;

d) disciplinare e nel caso sospendere l'esportazione per l'estero delle piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.

A)pprovato).

Art. 9.

I delegati del Ministero dell'economia nazionale addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti hanno facoltà:

a) di imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonchè dei materiali, imballaggi, recipienti e quanto altro possa essere veicolo di infezione;

b) di vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante, e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti, secondo le norme dettate dal Ministero dell'economia nazionale;

c) di impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione, secondo le norme dettate dal Ministero stesso.

Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, le disinfezioni e i divieti di cui nel presente articolo.

(Approvato).

TITOLO II.

OPERAZIONI E CONSORZI DI DIFESA.

Art. 10.

Il ministro dell'economia nazionale, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può:

1° rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro gli insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia della difesa dipenda dall'opera concorde e simultanea di tutti gli interessati, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;

2° ordinare la costituzione di Consorzi obbligatori fra proprietari o conduttori di terreni, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate e insetti o altri nemici delle stesse.

(Approvato).

Art. 11.

I proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni in cui vi siano piante attaccate da malattie o insetti diffusibili possono riunirsi in Consorzi volontari, comunali o intercomunali, per l'opera di difesa, che può essere temporanea o permanente.

Tali Consorzi possono essere riconosciuti, ai fini della presente legge, con Decreto del prefetto, inteso il parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 12.

La costituzione dei Consorzi può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, su proposta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e udita la Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, qualora la necessità della difesa contro le malattie, insetti o altri nemici delle piante coltivate, rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo, per la diffusibilità della malattia o dell'insetto o altro nemico delle colture di cui sia accertata la presenza.

Il Consorzio obbligatorio può essere comunale, intercomunale o provinciale, e può avere durata limitata a un periodo di anni (consorzi

temporanei) oppure illimitata (consorzi permanenti).

(Approvato).

Art. 13.

Sono Consorzi obbligatori provinciali permanenti i Consorzi antifillosserici, creati a norma del testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, 23 agosto 1917, n. 1474, i quali assumono la denominazione di « Consorzi per la viticoltura » e sono soggetti alle disposizioni della presente legge, e quelli che si costituiranno per il medesimo scopo in forza di essa.

Nelle provincie in cui esistono più Consorzi antifillosserici, essi verranno riuniti in un solo Consorzio provinciale per la viticoltura, al quale sarà trasferito il patrimonio dei Consorzi preesistenti nella provincia.

I Consorzi obbligatori per l'olivicoltura, comunque costituiti, a norma della legge 26 giugno 1913, n. 838, e del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e gli altri che si costituiranno, a norma di quest'ultima e della presente legge, potranno essere comunali, intercomunali e provinciali e avere carattere sia temporaneo che permanente.

(Approvato).

Art. 14.

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:

1° l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e nemici delle piante coltivate;

2° la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;

3° l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposta dal Ministero dell'economia nazionale.

I Consorzi per la viticoltura, oltre gli scopi anzidetti, hanno il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti e di promuovere an-

che, con ogni mezzo, il progresso tecnico e la prosperità economica della viticoltura. Il Ministero dell'economia nazionale potrà fornire gratuitamente le talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti.

(Approvato).

Art. 15.

I Consorzi comunali e intercomunali obbligatori e quelli volontari che abbiano conseguito il riconoscimento sono amministrati da una Commissione nominata dal prefetto e composta di cinque membri, di cui un presidente, due componenti, scelti e designati, fra gli interessati, dalla Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, un componente designato dalla Federazione provinciale dei sindacati fascisti degli agricoltori, e un componente designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti.

I Consorzi provinciali obbligatori sono amministrati da una Commissione egualmente di cinque membri, dei quali un presidente nominato dal ministro dell'economia nazionale e quattro membri nominati dal Ministro stesso, su designazioni come le precedenti.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il ministro dell'economia nazionale esercita la vigilanza sui Consorzi e può in ogni tempo scioglierne la Commissione, nominando un Commissario per la straordinaria amministrazione, la quale non potrà avere durata superiore a un anno.

(Approvato).

Art. 16.

I Consorzi, comunque costituiti ai sensi della presente legge, hanno il diritto di imporre, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione di essa, una contribuzione annua, da un minimo di lire 0,25 al massimo di lire 0,50 per ettaro, ai proprietari interessati, compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazione.

Tanto per la riscossione delle contribuzioni di cui innanzi, quanto per il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa, è data facoltà al Consorzio stesso di avvalersi delle norme,

della procedura e dei privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della provincia, e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa.

La contribuzione annua ai Consorzi provinciali per la viticoltura sarà corrisposta da tutti i proprietari di terreni, che non siano terreni a bosco o a pascolo permanente, in ragione della estensione complessiva dei vigneti e terreni vitati della provincia in misura non superiore a lire due per ettaro, ripartita nell'ammontare complessivo fra tutti i proprietari predetti, nella proporzione del numero di ettari da ciascuno posseduto, calcolandosi le frazioni superiori alla metà per un ettaro intero ed essendo esentate le frazioni inferiori a mezzo ettaro.

Nel caso dei Consorzi per l'olivicoltura, la contribuzione per le spese generali di amministrazione è quella prevista dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, mentre le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa verranno ripartite e rimosse a norma della presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

In caso di cessazione del Consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attività saranno devoluti, se trattasi di Consorzio volontario, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di Consorzio obbligatorio, al Consiglio provinciale dell'economia, che ha l'obbligo di impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.

(Approvato).

Art. 18.

Gli Istituti di credito agrario, creati col Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sono autorizzati a concedere ai Consorzi obbligatori di cui ai precedenti articoli, mutui per condurre direttamente le operazioni di difesa contro i nemici e parassiti delle piante coltivate, e per acquisto di attrezzi e materiali occorrenti, da estinguersi al massimo entro due anni, e garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione dei ruoli nominativi

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

di contribuzione, a norma del precedente articolo 16.

(Approvato).

Art. 19.

Nei riguardi dei Consorzi per la viticoltura si applicano le disposizioni attualmente vigenti per i Consorzi antifillosserici, per ciò che concerne la provvista dei fondi occorrenti per l'impianto di vigne a piante madri destinate alla produzione di materiale resistente per la ricostituzione dei vigneti distrutti o invasi dalla fillossera e per l'impianto di nuovi vigneti.

(Approvato).

Art. 20.

Il Ministero dell'economia nazionale può eseguire direttamente la lotta contro le cavallette, ove ne riconosca la necessità sul parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, senza alcun avviso o ingiunzione ai proprietari o conduttori dei fondi, ai quali non è dovuto indennizzo alcuno e per nessun titolo.

La spesa per tale lotta è per metà a carico dello Stato, che può anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto è a carico della provincia e un quarto a carico del comune o dei comuni interessati.

La provincia e i comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti enti anticipata.

I comuni possono contribuire con prestazioni di opera, da calcolare in diminuzione della spesa a loro carico, imponendo ai cittadini le prestazioni di opera necessarie, con la retribuzione dei soli bisognosi.

Ove, sussistendo la necessità, i comuni non impongano le prestazioni d'opera, il prefetto provvederà a ciò con apposita ordinanza, su proposta del delegato del Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 21.

Lo Stato può eccezionalmente, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere a sue spese alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie e i

parassiti delle piante coltivate, e può inoltre concorrere fino alla metà dell'ammontare della spesa per la difesa stessa. L'altra metà di tale spesa resta a carico degli interessati, e potrà essere anticipata dallo Stato, salvo il rimborso in due o più esercizi finanziari, a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

TITOLO III.

SERVIZI DI FITOPATOLOGIA.

Art. 22.

Il Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante, creato col Regio decreto 30 dicembre 1923, si chiamerà Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e sarà costituito:

dal ministro dell'economia nazionale, che lo presiederà, e, in sua vece;

dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura;

dal direttore generale dell'agricoltura, che ne sarà il vice-presidente;

dal direttore generale del commercio;

dal capo della divisione cui è attribuito il servizio fitopatologico;

dal comandante generale della Milizia Nazionale Forestale;

da un rappresentante del Ministero delle colonie;

da cinque membri, nominati dal ministro dell'economia nazionale, dei quali quattro scelti fra i direttori di Regi istituti di fitopatologia ed entomologia agraria e un direttore di cattedra ambulante di agricoltura.

I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Al Comitato sono devolute in via consultiva le attribuzioni specificate nella presente legge, e inoltre lo studio dei problemi attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari, come pure l'esame delle que-

stioni che ad esso venissero presentate dal ministro della economia nazionale.

Il funzionamento del Comitato verrà disciplinato col Regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

I servizi di difesa delle piante, oltre il servizio centrale presso il Ministero della economia nazionale, sono disimpegnati:

1° dagli istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

2° dai Regi osservatori di fitopatologia;

3° dai Commissariati provinciali per le malattie delle piante;

4° dai Laboratori di determinazione.

Sono istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia:

a) la Regia stazione di patologia vegetale di Roma e la Regia stazione di entomologia agraria di Firenze;

b) i Laboratori di patologia vegetale presso i Regi istituti superiori agrari di Bologna e di Milano, il Regio laboratorio crittogamico di Pavia e il laboratorio di entomologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

Ai Regi osservatori di fitopatologia sono affidati la vigilanza all'interno, quella sulla importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri compiti dei quali potranno essere incaricati dal Ministero dell'economia nazionale. Gli osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il Ministero dell'economia nazionale stabilirà secondo le esigenze dei servizi e le disponibilità dei mezzi e del personale.

I Commissariati provinciali sono affidati alle Cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle Cattedre stesse. Ai commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, sono demandati il compito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai Consorzi, nonché quello della direzione locale delle operazioni di difesa dichiarate obbligatorie.

I Laboratori di determinazione potranno essere istituiti presso Istituti o Uffici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, nonché

presso istituti di istruzione agraria, e avranno lo scopo della determinazione di malattie e parassiti delle piante di cui fossero richiesti da enti o da agricoltori.

Gli ispettori per le malattie delle piante ed i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del Ministero dell'economia nazionale, quali delegati per i servizi di ispezione e di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonché per la organizzazione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il Ministero credesse di affidare loro.

(Approvato).

Art. 24.

I Consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti speciali di massima, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Tali regolamenti dovranno servire di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali.

È fatto obbligo ai funzionari della Milizia Nazionale Forestale, alle guardie campestri, ai guardaboschi comunali e alle guardie private autorizzate, di denunciare alla Cattedra ambulante di agricoltura della provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 25.

La direzione tecnica dei Consorzi per la viticoltura sarà affidata in ciascuna provincia al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura quale commissario provinciale per le malattie delle piante.

Nelle provincie in cui la estensione dei vivai mantenuti dai detti Consorzi per la produzione del materiale viticolo sia tale da richiedere una speciale assistenza, il Ministero dell'economia nazionale potrà destinare presso il Consorzio

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

provinciale uno o più delegati tecnici antifillosserici, allo scopo di dirigere determinati vivai o gruppi di vivai.

(Approvato).

Art. 26.

Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi sono punite con l'ammenda da lire cento a lire duemila, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede inoltre alla confisca e alla distruzione immediata del materiale.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire, nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, sanzioni penali limitate alla ammenda fino a lire mille.

(Approvato).

Art. 27.

Sono abrogati le leggi 30 maggio 1875, numero 2517 (serie II), sulla *Doriphora*, 24 marzo 1904, n. 130, sulla *Diaspis pentagona*, 26 giugno 1913, n. 888, sui « provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante », il « testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici 23 agosto 1917, n. 1474 », e gli altri provvedimenti in materia, contenuti nei decreti luogotenenziali 12 maggio 1918, n. 738, 10 marzo 1919, n. 466, e 15 maggio 1919, n. 819, nonché il decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1214, recante disposizioni per la lotta contro le cavallette e ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1929.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel Corpo di commissariato militare » (N. 1706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel Corpo di Commissariato militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il numero degli ufficiali, tra capitani e tenenti del servizio permanente, da reclutarsi straordinariamente per il Corpo di commissariato militare — ufficiali commissari — in base alla facoltà concessa al ministro per la guerra con l'art. 9 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è elevato da 30 a 37.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di magistrati militari » (N. 1724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di magistrati militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1724).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Entro il termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, il ministro della guerra ha facoltà, quando non ritenga di attenersi al sistema di reclutamento stabilito col 1° comma dell'art. 12 del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, di reclutare

magistrati militari mediante concorso per esami fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, laureati in giurisprudenza, di età non superiore ai 35 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18.

Al concorso per esami di cui al 1° comma potranno essere ammessi gli attuali cancellieri capi della magistratura militare, laureati in giurisprudenza, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, anche se abbiano superato il normale limite di età stabilito per gli altri concorrenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 3.

Le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo il tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari.

Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso che abbiano prestato servizio in uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi.

Alla fine del tirocinio sarà accertata dalla Commissione permanente per il personale della giustizia militare, l'idoneità dell'aspirante.

Coloro che per ben due volte consecutive non siano dichiarati idonei saranno senz'altro dispensati dal servizio.

(Approvato).

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'art. 15 del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, è sostituito dal seguente:

« Per urgenti ragioni di servizio i vice avvocati militari, i giudici relatori ed i sostituti avvocati militari possono temporaneamente, per disposizioni del Regio avvocato generale militare, assumere le funzioni di giudici istruttori e viceversa ma i detti magistrati non possono, con le nuove funzioni, partecipare ai

procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non può superare la data dei 3 mesi; rendendosi necessaria una maggiore durata si provvede con decreto ministeriale ».

(Approvato).

Art. 5.

Ferma rimanendo l'osservanza delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387 e finchè i posti di cancelliere della giustizia militare di cui alla tabella B annessa al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, non siano tutti ricoperti, possono essere assegnati ai tribunali militari, con funzione di cancellieri, ufficiali inferiori del Regio esercito tanto in servizio permanente effettivo che per le categorie in congedo o riassunti in servizio, i quali siano ritenuti idonei per lo speciale incarico.

L'assegnazione degli ufficiali alle funzioni di cancelliere è fatta dal Ministero della guerra su proposta del Regio avvocato generale militare.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Estonia, il 1° luglio 1928 per regolare in maniera provvisoria le relazioni economiche fra i due Paesi » (N. 1763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Estonia, il 1° luglio 1928, per regolare in maniera provvisoria le relazioni economiche fra i due Paesi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1763).

PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-

nerale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarato chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Estonia, il 1° luglio 1928, per regolare in maniera provvisoria le relazioni economiche fra i due Paesi.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'accordo di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città » (N. 1804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È data facoltà al prefetto, sentito il Consiglio provinciale della economia, di emanare ordinanze, aventi forza obbligatoria, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città.

Le ordinanze del prefetto sono eseguite in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

SILVESTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI. Onorevoli colleghi. Il disegno di legge che vi viene proposto ha, per vero dire, apparenza assai modesta ed anche, diciamo, alquanto indeterminata per i suoi futuri sviluppi, inquantochè per nulla sono precisati i provvedimenti che i signori prefetti saranno per adottare onde conseguire lo scopo che la legge si prefigge.

A mio modo di vedere esso ha però importanza grandissima, inquantochè con esso il divisamento enunciato dal Governo, di opporsi al continuo aumento della popolazione dei grandi centri, comincia a concretarsi ed a tradursi in atto.

Penso nessuno vi possa essere che non condivida l'avviso che allorquando l'agglomeramento delle popolazioni nelle città supera determinati limiti, da un tal fatto debbono scaturire gravi malanni, e cioè innanzitutto il danno che risulta per l'abbandono della vita in campagna o in piccoli centri, e l'altro dato dall'eccessivo incremento delle popolazioni urbane per effetto di immigrazione.

Non voglio abusare della vostra cortesia e limiterò il mio esame a questa seconda parte del problema.

In genere coloro che si trasferiscono nelle città, e soprattutto nelle grandi città, vi si recano attratti da lusinghe che spesso sono fallaci; tutti, tutti quanti, credono che a chiunque sia facile trovare lavoro nel grande centro urbano.

Errore grossolano, errore che costa dolori e lacrime a molti, non solo, ma che bene spesso spinge l'individuo alla disonestà poichè è risaputo che la fame è *malesuada* ed è quindi naturale ve ne siano di quelli che colla famiglia sulle spalle, privi di ogni risorsa, dalla disoccupazione sono spinti alla colpa e cioè all'appropriazione indebita, al furto, ed anche (il più delle volte involontariamente) al delitto di sangue.

Ma senza essere pessimisti, e pur supponendo la migliore delle ipotesi, quella cioè che l'immigrato trovi abbastanza facilmente lavoro in città, i risultati più favorevoli saranno che egli chiamerà presso di sé la famiglia, se già non

l'ha condotta seco, ed avremo così un gruppo di 4 o 5 individui, generalmente nullatenenti, che va ad ingrossare la popolazione della città dove, concorrendo solo in minima parte alle entrate e cioè per quel tanto di dazio consumo conglobato col prezzo degli alimenti, graverà invece considerevolmente sulle spese per tutti indistintamente i servizi, ma segnatamente per quelli che si riferiscono all'istruzione ed alla beneficenza.

Pur non volendo diffondersi a dire dettagliatamente, non è però possibile tacere che specialmente per chi ha vissuto in campagna, la città con le sue attrattive, con le lusinghe di ogni genere, con divertimenti certo interessanti, ma non però economici, facilmente travia il lavoratore nostro, facendogli per lo meno perdere quella sobrietà che è uno dei meriti suoi principali. Le gare sportive, i teatri, i cinematografi, per non dire delle innumerevoli osterie, sale da ballo, gite automobilistiche, ferroviarie e sportive per gli uomini; per le donne, cappellini, vestiti, fronzoli, mode, ecc. sono innumeri attrattive speciali delle grandi città le quali inducono alla spesa ed al disordine.

Non voglio fare della statistica od anche semplicemente enunciare dati; uno solo ne dirò: a Milano la domenica 2 dicembre, la boxe al Palazzo dello sport, le corse al trotto a San Siro e la gara di foot-ball fra la squadra italiana e quella olandese allo Stadio, hanno complessivamente avuto un pubblico di quasi 100 mila persone con un incasso di circa un milione delle quali 550 mila lire allo Stadio pel foot-ball, dove i posti a minor prezzo costavano 10 lire; taccio delle mattinate in tutti i teatri, cinematografi, ecc.

Questo vi dica come e perchè l'economia generale della Nazione non può avvantaggiarsi dalla trasmigrazione delle popolazioni rurali alle città dove, volente o nolente, gli allettamenti sono tali che il cittadino è portato forzatamente a spese non piccole a scopo voluttuario, per la qualcosa diventa sempre più difficile il risparmio, mentre poi, forzatamente, il bilancio familiare seguita a crescere senza alcun vantaggio sia per la famiglia che per la Nazione e, prima conseguenza, le teorie malthusiane trovano facile applicazione sotto la spinta dell'egoismo, e soprattutto per la facilità della loro applicazione.

Ed una prova, dirò così, matematica, di codesto mio asserto la trovo in una intervista che il comm. Fabbri, commissario per la provincia di Milano, ha accordato al *Corriere della Sera*; vi leggo le cifre indicate dal comm. Fabbri:

« La popolazione della provincia di Milano alla fine del 1927 era così distribuita: Milano città abitanti 919.316; provincia (che pure ha vaste zone industriali) 992.784.

« Le statistiche avvertono che nei primi dieci mesi del 1928 si sono verificati questi fenomeni demografici:

« Milano città: matrimoni 5195; provincia 5562; nati città 11.811; provincia 21.723; nati morti città 454; provincia 551. La popolazione rurale è dunque di poco superiore a quella della metropoli. Ebbene: in provincia i matrimoni hanno una proporzione lievemente superiore; ma i nati sono addirittura in proporzione quasi doppia ».

Saggia cosa è quindi, da tutti i punti di vista, impedire che le città abbiano a popolarsi di persone che abbandonano la campagna attratte, come la farfalla dal lume, dai divertimenti cittadini che talvolta si potrebbero chiamare anche malcostume.

Un lato assai importante del quesito è quello riguardante la questione delle abitazioni; evidentemente si è caduti in un giro vizioso dal quale sarà difficile uscire.

In materia economica nessuna compressione è possibile; i risultati finiscono col dimostrare che invece di avvicinarci alla soluzione saggia, ce ne stacciamo sempre più.

Così è avvenuto per quanto si riferisce alla legislazione vincolistica degli affitti; più si è vincolato, peggio è stato; sì, peggio, perchè la situazione oggi non è migliorata, anzi si può dire peggiorata; prima, a caro prezzo, si trovavano alloggi, oggi in talune città, ad esempio Milano, di piccoli alloggi a nessun prezzo se ne trova.

Ed allora ci si è, dirò così, attaccati ad un provvedimento che disgraziatamente è errato nel suo concetto fondamentale, mentre invece da un esame superficiale è sembrato potesse costituire il giusto contrappeso alla deficienza degli alloggi; ma poichè solo in apparenza quel provvedimento era saggio, invece di fare da contrappeso gravando sull'altro piatto della bilancia, ha pesato sul primo aumentando il male.

MAYER. Ma il Governo ha già deciso di abolirlo!

SILVESTRI. E valga il vero. A Milano (perdonate se porto qui gli esempi della mia città; credo che nelle altre le condizioni saranno le stesse, quindi l'una vale l'altra) a Milano, dicevo, visto che le abitazioni per le famiglie operaie mancavano, si è creato un « Istituto per le Case popolari » credendo con questo di portare rimedio al male che (come vedrete) imperversa più che mai.

L'Istituto in pochi anni di vita ha allestito più di 26 mila locali e ne ha tuttora in costruzione 5000, ma contemporaneamente le domande crescevano ed oggi ne sono giacenti presso l'Istituto credo quasi 50 mila, delle quali moltissime si può ritenere siano meritevoli di accoglimento, e più di 15 mila hanno carattere di vera urgenza.

Se voi supponete di dare per ogni domanda due, dico due, locali, voi avrete da allestire circa 100 mila locali che se poi farete il conto del capitale necessario e lo valuterete anche solo ad 8 mila lire per ambiente vi troverete davanti ad un fabbisogno di 800 milioni che aggiunti ai 230 già investiti, fanno salire la somma occorrente a più di un miliardo. Risultato questo non certo lodevole, se si considera che l'effetto è quello di attirare in città una classe di persone che sarebbe altamente desiderabile non vi avesse a dimorare.

E bisogna anche notare che Enti, quali l'Istituto per le Case popolari, tanto meglio assolvono il compito loro, tanto maggiore è il male che arrecano; codesto asserto sembra un paradosso, eppure è invece una verità; infatti l'Istituto ha ottenuto risultati meravigliosi nei riguardi del costo per ogni ambiente, cosicchè diventa logica una domanda: qual'è oggi il capitalista privato che consentirà ad investire i propri denari nella costruzione di case operaie? Davvero dovrebbe essere un pazzo perchè oltre alle agevolzze di ogni genere accordate all'Istituto, agevolzze alle quali il privato non ha alcun diritto, nella migliore delle ipotesi, la spesa che egli incontrerà sarà certamente superiore di almeno il 20 per cento a quella che sopporta l'Istituto per fabbricare la stessa casa. Ed allora? Superfluo è il fare delle deduzioni.

Come abbiamo veduto, più si amplia l'ambito

di istituzioni del genere dell'Ente milanese, e più cresce la richiesta di alloggi, le famiglie si spezzano per poter fruire di codesti vantaggi mentre d'altra parte il capitalista privato si astiene assolutamente dal costruire quartieri di tre, due ed anche un solo locale, mentre poi è invece certissimo che, senza l'intervento del capitale privato, il quesito non troverà soluzione; le cifre che ho citate prima mi pare lo dimostrino chiaramente.

Così essendo, ecco i termini del problema: da una parte il persistente richiamo che la grande città esercita colle sue attrattive, sarei tentato di dire, coi suoi vizi; dall'altra la crescente diminuzione di investimenti del capitale privato nella costruzione di case a quartieri minimi, fornite solo dalle costruzioni dell'Istituto; si viene così, lo ripeto, a determinare un circolo vizioso dal quale è difficile escire; ad una maggiore richiesta di alloggi si contrappone un minore apprestamento di locali.

Ma vi è di peggio: l'Istituto non può, non deve preoccuparsi di eventualità che, se sono improbabili o lontane, sono sempre però possibili.

Supponete un cataclisma, quale un terremoto, una pestilenza, una inondazione, che so io, un flagello insomma (Dio ce ne scampi) che colpisca la città; è, non dico sicuro, ma probabile, che anche senza ricorso a leggi speciali l'Istituto con una certa facilità, volente o nolente, consentirà ad abbassare o fors'anche a cancellare, per esempio, un semestre o magari una annata di canone di affitto ai suoi pigionali; orbene credete voi che del paragone che in tale eventualità verrà a crearsi, il capitalista privato non si debba preoccupare? Baie, egli se ne preoccupa ed in cuor suo dice: perchè devo impiegare il mio denaro là dove avrò un competitore che mi fa, e peggio potrà farmi, una concorrenza alla quale mi sarà impossibile resistere? Meglio è che io faccia una casa con quartieri di 8 od almeno 6 locali cadauno.

A tutto questo conviene aggiungere il gravame dei regolamenti edilizi e di igiene compilati con criteri ottimi (quelli del pollo di Enrico IV) ma che se è giusto ed opportuno abbiano applicazione nel cuore della città e per quartieri di 8 e più locali, se non assurdi, certo riescono assai onerosi quando siano applicati a quartieri di uno o due ambienti: così ad esempio, l'altezza dei vani e degli stabili, l'area

dei cortili nel ragguaglio colla superficie delle relative pareti, il divieto assoluto delle latrine comuni le quali, tutte quante, debbono avere aria e luce diretta, prescrizioni queste che hanno per effetto di alzare considerevolmente il costo dello stabile e quindi di abbassarne il reddito. Aggiungete che per un privato piccolo capitalista i rapporti con cento locatari, operai, invece che con venti piccoli borghesi, sono certo meno facili e quindi meno graditi, e voi avrete il quadro completo o quasi della situazione dall'esame della quale vi sarà facile dedurre che per escire dalla deplorabile situazione nella quale siamo entrati occorre correre ai ripari, primo fra i quali quello proposto col provvedimento legislativo che vi è ora sottoposto.

Ancora di un punto bisogna toccare: i bilanci comunali delle grandi città la sistemazione dei quali diventa sempre più difficile; perchè coll'aumento della popolazione non è possibile contenere le spese, mentre viceversa gli introiti non possono crescere in eguale misura inquantochè i nuovi venuti per nulla o quasi contribuiscono al civico erario. Dal che nasce la necessità per le Amministrazioni comunali di aggravare le tasse esistenti, aumentando continuamente la sperequazione di contributo fra le diverse classi cittadine.

Concludendo, bisogna assolutamente impedire che, salvo casi particolari ed eccezionali, i nulla tenenti vadano a stabilirsi nelle città, e tanto più bisogna impedirlo quanto più le città sono grandi.

Se mi si consente di sintetizzare, mi pare si possa dire che le vie per raggiungere lo scopo debbono essere due e cioè: facilitare la vita lungi dai grandi centri urbani, difficoltarla in questi.

Il disegno di legge del quale qui si discute è indubbiamente un primo passo su di una via saggia per la quale è più che opportuno, necessario, mettersi, ma altri se ne possono, se ne debbono fare.

Ed ora che ho accennato ai gravi malanni prodotti dall'inurbamento delle popolazioni converrebbe parlare dei rimedi. Senonchè anche in questo genere di fenomeni, la constatazione del male è facile, mentre difficile assai è suggerire rimedi efficaci di pronto effetto e poco costosi.

E che così sia ne dà prova lo stesso disegno di legge che vi sta innanzi il quale in sostanza dice che si deve provvedere ma in qual modo? Il disegno è, dirò così, reticente e la relazione che lo accompagna dice che esso va inteso quale un monito, un avviamento ad una speciale legislazione.

Non io certo avrò la pretesa di dare chiare e precise indicazioni al riguardo, mi limiterò ad alcuni accenni che potrebbero essere il punto di partenza per lo studio di provvedimenti legislativi.

Già innanzitutto, bisogna avere il coraggio di confessarlo, i decreti che univano ai maggiori centri urbani i comuni confinanti furono un errore, e, se non è possibile tornare alle primitive condizioni, bisognerebbe almeno avere il coraggio di mitigarli, scorporando, per quanto si possa, quelle parti di territorio che non sono immediate agli abitati delle città per aggiungerle alle altre Amministrazioni comunali dei paesi vicini. Di tal modo, non più assillata dai regolamenti di igiene e di edilizia delle grandi città, la costruzione di abitazioni modeste potrebbe svilupparsi formando quella corona di centri satelliti che è il *desideratum* odierno.

D'altra parte, checchè si dica, le città hanno bisogno di braccia, e per questo occorre che i prestatori di lavoro pur non dimorandovi, possano recarvisi facilmente, con piccola spesa: occorre dunque che attorno alla grande città si stabilisca una rete di comunicazioni bene organizzate con abbonamenti a bassissimo prezzo e treni frequenti nelle ore di andata e ritorno dal lavoro.

Qualcosa di simile ho visto in Belgio dove, ad esempio, la città di Bruxelles, che ha una popolazione eguale o quasi a quella di Milano, riceve dal suburbio ed anche da centri che distano più di 20 chilometri, ogni mattina di giornata lavorativa, più di 100 mila passeggeri i quali ripartono alla sera: a Milano codesto movimento credo non sia più di un quarto di quello di Bruxelles.

Lo studio per l'esportazione serale dei passeggeri dalla città, laggiù è regolato in modo che perfino coloro che vogliono andare a teatro possono farlo, perchè tutti gli spettacoli in città finiscono prima delle 23 e $\frac{1}{2}$ mentre poi su tutte le linee ferroviarie e tramviarie vi è almeno un treno che parte intorno alla mez-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

zanotte il quale porta a casa fino a 30-40 chilometri gli spettatori suburbani.

Così anche da noi si dovrebbe fomentare con facilitazioni di ogni genere la creazione di linee ferroviarie e tramviarie che si svolgano intorno alle città, creando quelli che i francesi chiamano « Services de Banlieue » consentendo speciali abbonamenti operai, cosicché gli inconvenienti dati dalla distanza a superarsi per venire in città, non siano aggravati da una spesa considerevole; bisognerebbe arrivare ad una tariffa che fosse un puro rimborso di spesa (la quale, grande essendo il numero delle persone a trasportarsi, non potrà essere forte) una tariffa quindi che consenta il viaggio quotidiano di andata e ritorno, escluse le domeniche e feste, con una spesa di mezza lira o giù di lì.

Bisognerebbe anche porgere aiuto ai comuni fra 10 e 30 chilometri dalle città perchè si arredino in modo da poter accogliere le popolazioni operaie che dovranno abitarvi, contribuire cioè all'allestimento oltrechè delle colonizzazioni anche di scuole, ospedali ed altre provvidenze, tutte cose che si possono ottenere sia mutuando i capitali a basso prezzo, sia alleggerendo i gravami fiscali, comprese le tasse sugli spettacoli che in codeste località dovrebbero essere diminuite, cosicché anche abitando nei piccoli centri sia possibile godere, almeno in parte, quei divertimenti che oggi sono monopolio delle città.

Ho detto che occorre difficoltare la vita nei centri cittadini e per quel che vale vorrei indicare una di codeste difficoltà: la tassa di famiglia dovrebbe essere riservata alle città e dovrebbe essere progressiva non soltanto nei riguardi della potenzialità del contribuente, ma anche per rispetto all'entità della popolazione del centro dove egli abita.

Bisognerebbe pur dirlo, affinché chi trasmigra lo sappia, che tanto più è grosso il centro dove egli vuol andarsi a stabilire e tanto maggiori saranno le tasse che egli dovrà pagare.

Onorevoli colleghi. È probabile molti di voi non condividano le mie idee, soprattutto per ciò che si riferisce ai rimedi, certo tutti sarete però d'accordo che il malanno è grave, che ad esso bisogna opporsi e che anche per questo titolo il Fascismo è dunque benemerito del Paese.

L'allarme è dato, quindi innanzitutto asse-

condiamo il primo passo sulla strada che il Governo ritiene abbia a dare favorevoli risultati, ed approviamo il progetto di legge che ci è sottoposto; incitiamo il Governo in pari tempo a studiarne e proporre altri più completi, atti a meglio conseguire l'intento da lui e da noi desiderato, e cioè la sempre maggiore potenza e prosperità del nostro Paese, per ottenere le quali cose occorre essere in molti ed avere forti risparmi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 » (N. 1805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1805).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ESERCIZIO 1917-18

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 86,012,179.70
delle quali furono riscosse. . 62,896,637.94
e rimasero da riscuotere. . L. 23,115,541.76
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 86,012,179.70
delle quali furono pagate. . . 65,227,352.89

e rimasero da pagare . . . L. 20,784,826.81
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1916-17 e retro, furono accertate, in base ai risultati del conto consuntivo, in. L. 36,581,836.29
delle quali furono riscosse. . . 14,622,927.06

e rimasero da riscuotere. . L. 21,958,909.23
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1916-17 e retro, furono accertate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . L. 39,128,689.74
delle quali furono pagate . . 12,308,644.74

e rimasero da pagare . . . L. 26,820,045.—
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 1) L. 23,115,541.76

Somme rimaste a riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) 21,958,909.23

Somme riscosse e non versate 1,516,753.93

Residui attivi al 30 giugno 1918 L. 46,591,204.92
=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 2) L. 20,784,826.81

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) 26,820,045.—

Residui passivi al 30 giugno 1918 L. 47,604,871.81
=====

(Approvato).

Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1918 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1918 presso la Sezione di Regia tesoreria di Asmara L. 1,013,666.89
Somme riscosse e non versate in conto competenza . . . 1,516,753.93
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . 23,115,541.76
Somme rimaste da riscuotere in conto residui 21,958,909.23

Totale L. 47,604,871.81
=====

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928*Passività:*

Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . L.	20,784,826.81
Somme rimaste da pagare in conto residui	26,820,045.—
Totale . . L.	47,604,871.81

(Approvato).

ESERCIZIO 1918-19.

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

126,757,377.37

delle quali furono riscosse. L.

90,510,553.03

e rimasero da riscuotere . . L.

36,246,824.34

(Approvato).

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia, accertate nell'esercizio finanziario 1918-1919, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L.

126,757,377.37

delle quali furono pagate. L.

80,525,991.24

e rimasero da pagare . L.

46,231,386.13

(Approvato).

Art. 10.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1917-18 e retro, fu-

rono accertate, in base ai risultati del conto consuntivo, in L.

47,570,338.71

delle quali furono riscosse L.

7,550,465.03

e rimasero da riscuotere . L.

40,019,873.68

(Approvato).

Art. 11.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1917-18 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L.

48,584,005.60

delle quali furono pagate L.

15,889,598.31

e rimasero da pagare . . . L.

32,694,407.29

(Approvato).

Art. 12.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (art. 8). L.

36,246,824.34

Rimaste a riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) L.

40,019,873.68

Riscosse e non versate. L.

2,465,848.92

Residui attivi al 30 giugno 1919 L.

78,732,546.94

(Approvato).

Art. 13.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (art. 9) . . . L.

46,231,386.13

Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 11)	32,694,407.29
---	---------------

Residui passivi al 30 giugno 1919 L.	78,925,793.42
	=====

(Approvato).

Art. 14.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1919 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1919 L.	193,246.48
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	36,246,824.34
Somme riscosse e non versate in conto competenza	1,930,127.74
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	40,019,873.68
Somme riscosse e non versate in conto residui	535,721.18

L.	78,925,793.42
	=====

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza L.	46,231,386.13
Somme rimaste da pagare in conto residui	32,694,407.29

L.	78,925,793.42
	=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1919-20

Art. 15.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono sta-

bilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L.	110,207,962.60
delle quali furono riscosse	70,433,391.41

e rimasero da riscuotere. L.	39,774,571.19
	=====

(Approvato).

Art. 16.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo in L.

110,207,962.60	
delle quali furono pagate	66,816,003.91

e rimasero da pagare L.	43,391,958.69
	=====

(Approvato).

Art. 17.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1918-19 e retro, furono accertate, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

78,852,451.10	
delle quali furono riscosse	32,312,478.44

e rimasero da riscuotere L.	46,539,972.66
	=====

(Approvato).

Art. 18.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1918-19 e retro, furono accertate, in base ai risultati del conto consuntivo, in L.

79,045,697.58	
delle quali furono pagate	32,752,913.49

e rimasero da pagare L.	46,292,784.09
	=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

Art. 19.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 15) L.	39,774,571.19
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 17)	46,539,972.66
Riscosse e non versate	2,280,979.95
	<hr/>

Residui attivi al 30 giugno 1920 L.	88,595,523.80
	<hr/>

(Approvato).

Art. 20.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (art. 16). L.	43,391,958.69
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 18)	46,292,784.09
	<hr/>

Residui passivi al 30 giugno 1920 L.	89,684,742.78
	<hr/>

(Approvato).

Art. 21.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1920 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di Cassa al 30 giugno 1920 L.	1,089,218.98
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	39,774,571.19

Somme riscosse e non versate in conto competenza	2,280,979.95
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	46,539,972.66
	<hr/>

Totale L.	89,684,742.78
	<hr/>

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza L.	43,391,958.69
Somme rimaste da pagare in conto residui	46,292,784.09
	<hr/>

Totale L.	89,684,742.78
	<hr/>

(Approvato).

ESERCIZIO 1920-21

Art. 22.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L.

119,700,350.18

delle quali furono riscosse

79,609,119.18

e rimasero da riscuotere L.

40,091,231 —

(Approvato).

Art. 23.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

119,700,350.18

delle quali furono pagate

80,503,594.33

e rimasero da pagare L.

39,196,755.85

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

Art. 24.

Le entrate della Colonia Eritrea, rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1919-20 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L. 89,062,590.98
delle quali furono rimosse . . . 36,474,018.46

e rimasero da riscuotere . L. 52,588,572.52

(Approvato).

Art. 25.

Le spese della Colonia Eritrea, rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1919-1920 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 90,151,809.96
delle quali furono pagate . . . 35,175,229.14

e rimasero da pagare . . . L. 54,976,580.82

(Approvato).

Art. 26.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1920-21 (art. 22) . L. 40,091,231.—

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 24) 52,588,572.52

Somme rimosse e non versate 1,349,290.25

Residui attivi al 30 giugno 1921 L. 94,029,093.77

(Approvato).

Art. 27.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (art. 23) L. 39,196,755.85

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 25) 54,976,580.82

Residui passivi al 30 giugno 1921 L. 94,173,336.67

(Approvato).

Art. 28.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1921 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1921 L. 144,242.90

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . 40,091,231.—

Somme rimaste da riscuotere in conto residui 52,588,572.52

Somme rimosse e non versate. 1,349,290.25

Totale . . . L. 94,173,336.67

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . L. 39,196,755.85

Somme rimaste da pagare in conto residui 54,976,580.82

Totale . . . L. 94,173,336.67

(Approvato).

Art. 29.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabi-

lite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 10,728,253 —
delle quali furono riscosse. 7,450,514.10

e rimasero da riscuotere . L. 3,277,738.90
=====

(Approvato).

Art. 30.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 10,728,253 —
delle quali furono pagate. 6,233,089.33

e rimasero da pagare . . . L. 4,495,163.67
=====

(Approvato).

Art. 31.

I residui attivi del bilancio delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1920-21 (art. 29) L. 3,277,738.90
Riscosse e non versate. 1,188,747.40

Residui attivi al 30 giugno 1921 L. 4,466,486.30
=====

(Approvato).

Art. 32.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 30) lire 4,495,163.67.

(Approvato).

Art. 33.

La situazione finanziaria delle ferrovie eritree, al 30 giugno 1921, è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno.
1921 L. 28,677.37
Somme rimaste da riscuotere. 3,277,738.90
Somme riscosse e non versate. 1,188,747.40

Totale . . . L. 4,495,163.67
=====

Passività:

Somme rimaste da pagare. L. 4,495,163.67
=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1921-22

Art. 34.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 96,319,098.18
delle quali furono riscosse 66,032,259.70

e rimasero da riscuotere . . L. 30,286,838.48
=====

(Approvato).

Art. 35.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia, accertate nell'esercizio finanziario 1921-1922, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 96,319,098.18
delle quali furono pagate. 55,974,133.36

e rimasero da pagare . . . L. 40,344,964.82
=====

(Approvato).

Art. 36.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio

finanziario 1920-21 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L. 94,716,084.38
delle quali furono rimosse . . . 48,253,921.22

e rimasero da riscuotere . L. 46,462,163.16
=====

(Approvato).

Art. 37.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1920-21 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L. 94,860,327.28
delle quali furono pagate. . . 54,507,931.20

e rimasero da pagare . . . L. 40,352,396.08
=====

(Approvato).

Art. 38.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 34) L. 30,286,838.48

Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 36) 46,462,163.16
Rimosse e non versate. . . 656,265.52

Residui attivi al 30 giugno 1922 L. 77,405,267.16
=====

(Approvato).

Art. 39.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 35) L. 40,344,964.82

Rimaste da pagare sui re-

sidui degli esercizi precedenti (art. 37) 40,352,396.08

Residui passivi al 30 giugno 1922 L. 80,697,360.90
=====

(Approvato).

Art. 40.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1922 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1922 L. 3,292,093.74
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . 30,286,838.48
Somme rimaste da riscuotere in conto residui 46,462,163.16
Somme rimosse e non versate. 656,265.52

Totale L. 80,697,360.90
=====

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . L. 40,344,964.82
Somme rimaste da pagare in conto residui 40,352,396.08

Totale L. 80,697,360.90
=====

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5,817,217.02

delle quali furono rimosse . . . 4,016,975.48

e rimasero da riscuotere. . . L. 1,800,241.54
=====

(Approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle fer-

rovie eritree accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5,817,217.02
delle quali furono pagate. 2,545,785.46

e rimasero da pagare L. 3,271,431.56
=====

(Approvato).

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere sul bilancio delle ferrovie eritree, in conto dell'esercizio finanziario 1920-21 e retro, furono accertate in L. 6,290,090.04
delle quali furono riscosse. 1,207,368.10

e rimasero da riscuotere . . . L. 5,082,721.94
=====

(Approvato).

Art. 44.

Le spese rimaste da pagare sul bilancio delle ferrovie eritree, in conto dell'esercizio finanziario 1920-21 e retro, furono accertate in L. 6,318,767.41
delle quali furono pagate. 1,234,710.65

e rimasero da pagare L. 5,084,056.76
=====

(Approvato).

Art. 45.

I residui attivi del bilancio delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 41) L. 1,800,241.54

Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 43) 5,082,721.94
Riscosse e non versate 324,893.50

Residui attivi al 30 giugno 1922 L. 7,207,856.98
=====

(Approvato).

Art. 46.

I residui passivi del bilancio anzidetto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 42). L. 3,271,431.56

Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 44) 5,084,056.76

Residui passivi al 30 giugno 1922 L. 8,355,488.32
=====

(Approvato).

Art. 47.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Colonia Eritrea al 30 giugno 1922 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1922 L. 1,147,631.34
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza 1,800,241.54
Somme rimaste da riscuotere in conto residui 5,082,721.94
Somme riscosse e non versate. 324,893.50

Totale L. 8,355,488.32
=====

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza L. 3,271,431.56
Somme rimaste da pagare in conto residui 5,084,056.76

Totale L. 8,355,488.32
=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1922-1923

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea,

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

accertate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 78,238,046.24
delle quali furono rimosse 49,434,599.34
e rimasero da riscuotere. . . L. 28,803,446.90
=====

(Approvato).

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 78,721,465.90
delle quali furono pagate. 47,904,249.78
e rimasero da pagare . . . L. 30,817,216.12
=====

(Approvato).

Art. 50.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, furono accertate, in L. 77,405,267.16
delle quali furono rimosse. 39,768,155.80
e rimasero da riscuotere. . . L. 37,637,111.36
=====

(Approvato).

Art. 51.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, furono accertate, in L. 80,697,360.90
delle quali furono pagate 41,826,527.07
e rimasero da pagare . . . L. 38,870,833.83
=====

(Approvato).

Art. 52.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, quali risul-

nota dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1922-23 (art. 48) L. 28,803,446.90

Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 50) 37,637,111.36
Rimosse e non versate. 524,737.75

Residui attivi al 30 giugno 1923 L. 66,965,296.01
=====

(Approvato).

Art. 53.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 49) L. 30,817,216.12

Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 51) 38,870,833.83

Residui passivi al 30 giugno 1923 L. 69,688,049.95
=====

(Approvato).

Art. 54.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamento e di impegni accertati nello stato di previsione della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1922-23:

Art. n. 1. Assegni al Governatore L. 5,099.76

Art. n. 3. Personale avventizio - Assegni 291,236.93

Art. n. 4. Indennità varie e rimborso spese di viaggio, ecc. 598,611.22

Art. n. 5. Compensi al personale di ruolo, ecc. 58,481.83

Art. n. 9. Spese per la giustizia 10,286.46

Art. n. 10. Servizi di carattere municipale 54,933.83

Art. n. 11. Servizio sanitario generale 246,457.38

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

Art. n. 12. Corpi di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	126,062.79
Art. n. 13. Reclusoriò e carceri giudiziarie	27,830.99
Art. n. 14. Spese varie di carattere politico	140,753.20
Art. n. 17. Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno	50,818.01
Art. n. 19. Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	50,375.97
Art. n. 20. Servizi postali, telegrafici e telefonici . . . L.	82,343.26
Art. n. 22. Servizio del Genio civile — Manutenzione ordinaria della rete stradale, ecc.	315,849.73
Art. n. 24. Esercizio e manutenzione della rete telegrafica Eritrea-Scioa	50,011.67
Art. n. 29. Servizio economato	364,783.75
Art. n. 35. Spese varie.	510,923.30
Art. n. 37. Assegni fissi agli ufficiali, ai sottufficiali, ecc.	276,340.54
Art. n. 38. Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali	298,837.55
Art. n. 43. Indennità suppletiva temporanea al Governatore, ecc.	1,187.40
Art. n. 44. Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	1,447 —
Art. n. 45. Lavori pubblici vari	2,146.40
Totale . . . L.	3,564,818.97

(Approvato).

Art. 55.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1923 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa presso la Regia tesoreria di Asmara al 30 giugno 1923 L.	2,239,334.28
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	28,803,446.90
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	37,637,111.36
Somme riscosse e non versate.	524,737.75
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1923	483,419.66
Totale . . . L.	69,688,049.95

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . L.	30,817,216.12
Somme rimaste da pagare in conto residui	38,870,833.83
Totale . . . L.	69,688,049.95

(Approvato).

Art. 56.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 6,285,559.02
delle quali furono riscosse. 4,490,951.45

e rimasero da riscuotere . . L. 1,794,607.57

(Approvato).

Art. 57.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 6,285,559.02
delle quali furono pagate 3,885,274.49

e rimasero da pagare . . . L. 2,400,284.53

(Approvato).

Art. 58.

Le entrate rimaste da riscuotere dall'azienda delle ferrovie eritree, in conto dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, furono accertate, in L. 7,219,029.70
delle quali furono rimosse. . . . 359,177.65

e rimasero da riscuotere . . L. 6,859,852.05

(Approvato).

Art. 59.

Le spese rimaste da pagare dall'azienda delle ferrovie eritree, in conto dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, furono accertate, in L. 8,366,661.04
delle quali furono pagate 837,764.92

e rimasero da pagare. . . L. 7,528,896.12

(Approvato).

Art. 60.

I residui attivi dell'azienda delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 L. 1,794,607.57

Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 6,859,852.05
Rimosse e non versate. . . . 816,910.61

Residui attivi al 30 giugno 1923 L. 9,471,370.23

(Approvato).

Art. 61.

I residui passivi dell'azienda delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la compe-

tenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23. . . . L. 2,400,284.53

Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti 7,528,896.12

Residui passivi al 30 giugno 1923 L. 9,929,180.65

(Approvato).

Art. 62.

La situazione finanziaria dell'azienda delle ferrovie eritree al 30 giugno 1923 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1923 L. 457,810.42

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . 1,794,607.57

Somme rimaste da riscuotere in conto residui 6,859,852.05

Somme rimosse e non versate al 30 giugno 1923. 816,910.61

Totale . . . L. 9,929,180.65

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1923 in conto competenza L. 2,400,284.53

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1923 in conto residui 7,528,896.12

Totale . . . L. 9,929,180.65

(Approvato).

ESERCIZIO 1923-24

Art. 63.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1923-1924, per la competenza propria dell'esercizio medesimo,

sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L.	73,592,032.51
delle quali furono riscosse. . .	52,778,841.20
<hr/>	
e rimasero da riscuotere . . . L.	20,813,191.31
<hr/>	

(Approvato).

Art. 64.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1923-1924, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L.

73,108,612.85	
delle quali furono pagate . . .	54,728,702.66
<hr/>	
e rimasero da pagare . . . L.	18,379,910.19
<hr/>	

(Approvato).

Art. 65.

Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario di cui sopra rimane così stabilito:

Entrate L.	73,592,032.51
Spese	73,108,612.85
<hr/>	
Avanzo L.	483,419.66
<hr/>	

(Approvato).

Art. 66.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1922-23 e retro, furono accertate, in . . . L.

72,871,038.57	
delle quali furono riscosse. . .	61,219,561.79
<hr/>	
e rimasero da riscuotere. . . L.	11,651,476.78
<hr/>	

(Approvato).

Art. 67.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1922-23 e retro, furono accertate, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L.

75,593,792.51	
delle quali furono pagate. . .	56,247,115.14
<hr/>	
e rimasero da pagare . . . L.	19,346,677.37
<hr/>	

(Approvato).

Art. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1923-24 (art. 63). . . L.	20,813,191.31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 66)	11,651,476.78
Somme-riscosse e non versate	425,179.04
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1924 L.	32,889,847.13
<hr/>	

(Approvato).

Art. 69.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da pagare nelle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 64) L.	18,379,910.19
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 67)	19,346,677.37
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1924 L.	37,726,587.56
<hr/>	

(Approvato).

Art. 70.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

5,754,628.02	
delle quali furono riscosse. . .	4,559,388.20
<hr/>	
e rimasero da riscuotere . . . L.	1,195,239.82
<hr/>	

(Approvato).

Art. 71.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.	5,754,628.02
delle quali furono pagate	4,716,204.81
e rimasero da pagare L.	1,038,423.21
	=====

(Approvato).

Art. 72.

Le entrate delle ferrovie eritree rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1922-23 e retro furono accertate in L.	9,471,370.23
delle quali furono riscosse	9,317,472.40
e rimasero da riscuotere L.	153,897.83
	=====

(Approvato).

Art. 73.

Le spese delle ferrovie eritree, rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1922-23 e retro, furono accertate, in L.	9,929,180.65
delle quali furono pagate	9,000,633.24
e rimasero da pagare L.	928,547.41
	=====

(Approvato).

Art. 74.

I residui attivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24. L.	1,195,239.82
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	9,126.92
Riscosse e non versate	745,540.76
Residui attivi al 30 giugno 1924 L.	1,949,907.50
	=====

(Approvato).

Art. 75.

I residui passivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 L.	1,038,423.21
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	928,547.41
	=====

Residui passivi al 30 giugno 1924 L.	1,966,970.62
	=====

(Approvato).

Art. 76.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Colonia Eritrea, al 30 giugno 1924, è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1924 L.	17,063.12
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	1,195,239.82
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	9,126.92
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1924	745,540.76
Totale L.	1,966,970.62
	=====

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza al 30 giugno 1924 L.	1,038,423.21
Somme rimaste da pagare in conto residui al 30 giugno 1924	928,547.41
Totale L.	1,966,970.62
	=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

ESERCIZIO 1924-25

Art. 77.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, sono accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 79,664,950.17
delle quali furono riscosse. 49,676,564.06

e rimasero da riscuotere . . . L. 29,988,386.11
=====

(Approvato).

Art. 78.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, sono accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 79,664,950.17
delle quali furono pagate 52,286,119.85

e rimasero da pagare L. 27,378,830.32
=====

(Approvato).

Art. 79.

Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 rimane così stabilito:

Entrate L. 79,664,950.17
Spese 79,664,950.17

—
=====

(Approvato).

Art. 80.

Le entrate della Colonia Eritrea, rimaste a riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1923-24 e retro, sono accertate, in L. 38,316,985.44
delle quali furono riscosse 28,247,698.49

e rimasero da riscuotere. . . L. 10,069,286.95
=====

(Approvato).

Art. 81.

Le spese della Colonia Eritrea rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1923-1924 e retro furono accertate in L. 43,153,725.87
delle quali furono pagate 27,522,092.68

e rimasero da pagare L. 15,631,633.19
=====

(Approvato).

Art. 82.

I residui attivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimasero da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1924-1925 L. 29,988,386.11

Rimasero da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 10,069,286.95
Riscosse e non versate. 464,287.90

Residui attivi al 30 giugno 1925 L. 40,521,960.96
=====

(Approvato).

Art. 83.

I residui passivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Rimasero da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1924-25 L. 27,378,830.32

Rimasero da pagare sui residui degli esercizi precedenti. 15,631,633.19

Residui passivi al 30 giugno 1925 L. 43,010,463.51
=====

(Approvato).

Art. 84.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea, al 30 giugno 1925, è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza in cassa al 30 giugno 1925 L. 2,488,502.55

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

Somme rimaste a riscuotere al 30 giugno 1925 in conto competenza	29,988,386.11
Somme rimaste a riscuotere al 30 giugno 1925 in conto residui	10,069,286.95
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1925	464,287.90
Totale L.	43,010,463.51
	=====

Passività:

Somme rimaste a pagare al 30 giugno 1925 in conto competenza L.	27,378,830.32
Somme rimaste a pagare al 30 giugno 1925 in conto residui.	15,631,633.19
Totale L.	43,010,463.51
	=====

(Approvato).

Art. 85.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

8,406,272.92	
delle quali furono riscosse.	5,310,744.60
e rimasero da riscuotere. . . L.	3,095,528.32
	=====

(Approvato).

Art. 86.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

8,406,272.92	
delle quali furono pagate	4,446,242.41
e rimasero da pagare L.	3,960,030.51
	=====

(Approvato).

Art. 87.

Le entrate delle ferrovie eritree, rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1923-24 e retro, furono accertate, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

1,949,907.65	
delle quali furono riscosse.	787,328.91
e rimasero da riscuotere . L.	1,162,578.74
	=====

(Approvato).

Art. 88.

Le spese delle ferrovie eritree, rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1923-1924 e retro, furono accertate, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

1,966,970.77	
delle quali furono pagate	704,090.85
e rimasero da pagare L.	1,262,879.92
	=====

(Approvato).

Art. 89.

I residui attivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 L.	3,095,528.32
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	1,162,578.74
Riscosse e non versate	905,216.45
Residui attivi al 30 giugno 1925 L.	5,163,323.51
	=====

(Approvato).

Art. 90.

I residui passivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono

LGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 L.	3,960,030.51
---	--------------

Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti.	1,262,879.92
--	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1925 L.	5,222,910.43
--	--------------

(Approvato).

Art. 91.

La situazione finanziaria dell'esercizio delle ferrovie eritree, al 30 giugno 1925, è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1925 L.	59,586.92
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . .	3,095,528.32
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	1,162,578.74
Somme riscosse e non versate.	905,216.45

Totale L.	5,222,910.43
-------------------	--------------

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza L.	3,960,030.51
Somme rimaste da pagare in conto residui	1,262,879.92

Totale L.	5,222,910.43
-------------------	--------------

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania e della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1917-18 e 1918-19 » (Numero 1806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania e della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1917-18 e 1918-19 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1806).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ESERCIZIO 1917-18.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica », accertate nell'esercizio 1917-18 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette Colonie, in L.
 145,260,163.10 || delle quali furono riscosse | 141,648,146.77 |

e rimasero da riscuotere L.	3,612,016.33
-----------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Colonie predette, accertate nell'esercizio 1917-1918 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.
 147,220,265.18 || delle quali furono pagate | 85,878,391.16 |

e rimasero da pagare L.	61,341,874.02
---------------------------------	---------------

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo delle dette Colonie in L.
 10,392,730.84 || delle quali furono riscosse | 4,328,789.69 |

e rimasero da riscuotere . . L.	6,063,941.15
---------------------------------	--------------

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in L. 122,615,596.82
delle quali furono pagate 31,493,597.86

e rimasero da pagare . . . L. 91,121,998.96
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1917-18 (articolo 1) . L. 3,612,016.33

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) 6,063,941.15

Somme riscosse e non versate 2,345,971.68

Residui attivi al 30 giugno 1918 L. 12,021,929.16
=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 2) L. 61,341,874.02

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) 91,121,998.96

Residui passivi al 30 giugno 1918 L. 152,463,872.98
=====

(Approvato).

Art. 7.

Nel bilancio della spesa della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1917-1918, è istituito l'art. n. 162-ter, con la denominazione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio » e con lo stanziamento di lire 15,650,056.90, corrispondente all'avanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1917-1918, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione predetta, come segue:

Tripolitania L. 800,178.90
Cirenaica 347,530.87

In totale L. 1,147,709.77
=====

le quali sono state interamente riscosse.

(Approvato).

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio 1917-18, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo, sono stabilite come segue:

Tripolitania L. 800,178.90
Cirenaica 347,530.87

In totale L. 1,147,709.77
=====

le quali sono state interamente pagate.

(Approvato).

ESERCIZIO 1918-19.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle colonie della Tripolitania e della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19, per la competenza

dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette colonie, in L. 172,793,647.22
delle quali furono rimosse. . . 159,464,231.24

e rimasero da riscuotere. . . L. 13,329,415.98
=====

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle suddette colonie, accertate nell'esercizio stesso, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette colonie, in L. 174,384,232.78
delle quali furono pagate. . . 90,668,406.22

e rimasero da pagare . . . L. 83,715,826.56
=====

(Approvato).

Art. 12.

Le entrate da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 13,620,804.48
delle quali furono rimosse. . . 5,820,886.92

e rimasero da riscuotere. . . L. 7,799,917.56
=====

(Approvato).

Art. 13.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1917-18, restano determinate in L. 152,472,162.74
delle quali furono pagate. . . 41,506,489.82

e rimasero da pagare . . . L. 110,965,672.92
=====

(Approvato).

Art. 14.

I residui attivi del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate di competenza (art. 10) L. 13,329,415.98

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 12) 7,799,917.56

Somme rimosse e non versate 3,257,967.67

Totale residui attivi al 30 giugno 1919 L. 24,387,301.21
=====

(Approvato).

Art. 15.

I residui passivi del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1918-1919 (art. 11) L. 83,715,826.56

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 13) L. 110,965,672.92

Totale residui passivi al 30 giugno 1919 L. 194,681,499.48
=====

(Approvato):

Art. 16.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1918-19, nella parte della spesa, è istituito l'art 164-ter, con la denominazione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio » e con lo stanziamento di lire 22,099,064.88, corrispondente all'avanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle Ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dai conti consuntivi dell'Amministrazione predetta, come segue:

Tripolitania

Entrate accertate L.	1,413,890.63
delle quali furono riscosse . .	1,319,669.91
<hr/>	
e rimasero da riscuotere . . . L.	94,220.72
=====	

Cirenaica

Entrate accertate L.	465,298.26
delle quali furono riscosse . .	404,615.95
<hr/>	
e rimasero da riscuotere . . . L.	60,682.31
=====	

(Approvato).

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, come appresso:

Tripolitania L.	1,413,890.63
Cirenaica	465,298.26
<hr/>	
In totale L.	1,879,188.89
=====	

le quali sono state interamente pagate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Contributi degli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici » (N. 1833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributi degli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1833*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Alla tabella 1ª allegata al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, è sostituita la seguente:

TABELLA DEI CONTRIBUTI.

Per i Regi Istituti nautici del tipo A.	L. 70,000
Per i Regi istituti nautici del tipo B.	. 55,000
Per i Regi Istituti nautici del tipo C.	. 40,000
Per i Regi istituti nautici del tipo D.	. 25,000
(Approvato).	

Art. 2.

La maggiore spesa derivante alle rispettive provincie dall'attribuzione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo precedente per i Regi Istituti nautici di Gaeta e di Trieste, in confronto a quelli risultanti dalla tabella 1ª del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, sarà ridotta ad un quarto nel primo anno a decorrere dalla data di cui all'art. 4.

In ciascuno dei seguenti tre anni il contributo così risultante sarà accresciuto di una aliquota equivalente ad una quarta parte dell'intera maggiore spesa, fino a raggiungere, nel quarto anno, la somma totale.

(Approvato).

Art. 3.

Nulla è innovato, con la presente legge, alle disposizioni contenute nel Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1617.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal 16 ottobre 1928.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Presidenza del Vice Presidente PERLA

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma » (N. 1828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato* N. 1828).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

RAJNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA. Onorevoli Colleghi. Non è tempo da lunghi discorsi; e mi guarderò bene dal tenerne uno. D'altronde già troppe volte ho preso la parola intorno a questo tema, e quindi posso riferirmi a quello che già altre volte ho detto. Ma tacendo del tutto mi parrebbe di mancare a un dovere.

Questo decreto-legge ha suscitato in me, e forse anche in parecchi di voi, terrore e letizia insieme.

Terrore, perchè, invitando il mondo intero a un Congresso di bibliotecari in Italia, noi lo invitiamo ad annusare le nostre piaghe. In Italia le condizioni attuali delle biblioteche sono lagrimevoli. Con orgoglio noi possiamo mostrare al mondo, per quanto spetta al presente, due biblioteche: la Vaticana e l'Ambrosiana.

Due biblioteche, nessuna delle quali appar-

tiene allo Stato; le due biblioteche attraverso alle quali è passato e sulla quali vigila lo spirito animatore dell'attuale Pontefice.

Ma se da una parte mi salgono le fiamme al viso al pensiero di quello che accadrà che si veda e di quello che accadrà che si dica, provo anche un sentimento di grande sollievo e letizia, perchè, siccome è in gioco l'onore dell'Italia, sono sicuro che la causa delle biblioteche sarà ora presa in mano dal supremo, dallo scrupolosissimo custode di questo onore; sarà presa in mano dal Capo del Governo. Ebbene: dicendo ciò, so di aver detto tutto. (*Approvazioni*).

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proposto con sicura coscienza la approvazione del disegno di legge presentato dal Governo. Certo le condizioni delle nostre biblioteche non sono quelle che noi potremmo augurarci, ma non sono neanche così cattive come il nostro collega Rajna dà a credere che siano. Ed io sono convinto che il Congresso, che sarà tenuto in Roma, varrà sempre più a dimostrare quale sia il posto che compete all'Italia nella cultura del mondo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È indetto in Roma, nella seconda metà di giugno 1929, anno VII, un Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia.

(Approvato).

Art. 2.

La preparazione e l'organizzazione del Congresso, delle mostre e di ogni altra manifestazione ad esso inerente sono affidate ad un Comitato esecutivo nominato dal ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

Il Comitato ha personalità giuridica ed è autorizzato a riscuotere i contributi dello Stato

e di altri Enti sovventori, le quote d'iscrizione dei congressisti ed ogni altro provento derivante da pubblicazioni, mostre, gite, distintivi e ricordi del Congresso, e a destinare tali introiti alle spese del Congresso medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Il presidente del Comitato potrà essere autorizzato dal ministro della pubblica istruzione a valersi, per le necessità inerenti al Congresso, di personale comunque dipendente dal suo Dicastero e di assumere e licenziare, a seconda del bisogno, personale avventizio tecnico, d'ordine e di servizio.

Qualsiasi spesa per l'applicazione del precedente comma graverà sui fondi a disposizione del Comitato.

(Approvato).

Art. 5.

Il presidente del Comitato presenterà al ministro della pubblica istruzione, entro il 30 giugno 1930, il rendiconto morale e finanziario del Congresso.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albertini, Albinì, Amero D'Aste, Ancona, Appiani.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin Longare, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Camerini, Cassis, Catellani, Chersich, Chimienti, Ciruolo, Cito Filomarino, Conci, Corbino, Crespi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Del Bono, De Tullio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Fabri, Fano, Federzoni, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Figoli.

Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Giordani, Giordano Davide, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi.

Malaspina, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Montresor, Morello, Morpurgo, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pironti, Porro, Pullè.

Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rajna, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Segrè-Sartorio, Serristori, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Triangi.

Venturi, Vicini, Vigliani.

Zippel, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti » (N. 1720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

I direttori marittimi potranno con proprio decreto e per i porti della rispettiva circoscrizione limitare il numero degli ormeggiatori e delle altre persone indicate dall'art. 166 del codice

per la marina mercantile, nonchè stabilire le condizioni alle quali è subordinato il loro esercizio professionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Stanziamiento di un secondo fondo di lire 20,000,000 per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi » (N. 1760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamiento di un secondo fondo di lire 20,000,000 per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

Per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi, è assegnato, all'apposita gestione, istituita col Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, e in aggiunta alle somme fissate col decreto medesimo, un ulteriore fondo di venti milioni.

Tale somma sarà prelevata dagli avanzi di bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, negli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31, in ragione di cinque milioni per ciascun esercizio, restando di ugual importo ridotta la somma da versare al bilancio dello Stato.

Si applicano alle spese da sostenersi col fondo assegnato dalla presente legge le disposizioni sancite dal decreto su citato, in data 8 luglio 1925, n. 1301.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme che determinano il peso massimo degli effetti postali che le Società esercenti linee aeree sovvenzionate dallo Stato sono obbligate a trasportare per ogni viaggio » (N. 1786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme che determinano il peso massimo degli effetti postali che le società esercenti linee aeree sovvenzionate dallo Stato sono obbligate a trasportare per ogni viaggio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1787).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il peso degli effetti postali, da trasportarsi, per ogni viaggio, sulle linee aeree sovvenzionate dallo Stato, non deve oltrepassare un ottavo del carico utile dell'aeromobile.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo s'estende alle convenzioni già stipulate per le linee aeree attualmente in esercizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiunta e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345 e 13 febbraio 1927, n. 285 e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431 » (N. 1787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345 e 13 feb-

braio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1787).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai Regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, è concesso ai militari delle forze armate dello Stato, i quali prestino servizio nella Regia aeronautica, con obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, ed in seguito ad incidente di volo, subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile ad una delle tre prime categorie della tabella A allegata al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli accertamenti relativi alle infermità, di cui al comma precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.

Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso.

(Approvato).

Art. 2.

La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nella annessa tabella A. Tali somme, per gli incidenti di volo avvenuti dopo il 25 gennaio 1923, sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare nella Regia aeronautica.

Quando nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione del precedente comma, risulti una frazione di anno,

il periodo che eccede i mesi sei si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

Per i militari in congedo, che compiano esercitazioni di allenamento e di addestramento, previste dal Regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'aumento sarà di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi siano stati richiamati per allenamento od addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.

Il periodo di servizio continuativo, che il militare eventualmente compie nello stesso anno solare in cui sia stato richiamato dal congedo per allenamento od addestramento non è calcolato agli effetti dell'aumento dell'indennizzo.

(Approvato).

Art. 3.

Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo con gli eventuali aumenti, da computarsi a norma dell'articolo precedente, è concesso, su domanda degli interessati, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 4.

L'indennizzo è concesso alla vedova del militare, purchè risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.

Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare, o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo è concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, e la rimanente quota va ripartita fra i figli legittimi o i loro discendenti.

In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo è concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.

I figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.

Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimati e gli adottivi.

(Approvato).

Art. 5.

Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.

In mancanza di figli legittimi, i figli naturali concorrono con la vedova nella stessa misura dei legittimi e hanno diritto all'intero ammontare dell'indennizzo se la vedova manchi o non vi abbia diritto.

(Approvato).

Art. 6.

In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od al genitore che sia superstite.

Se il militare sia figlio naturale e non abbia lasciato discendenti nè coniuge, l'indennizzo è concesso a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue.

(Approvato).

Art. 7.

In mancanza della vedova, di discendenti e dei genitori del militare o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso ai fratelli e sorelle per capi o ai loro discendenti per stirpi.

I fratelli e le sorelle consanguinei o uterini, concorrendo con fratelli e sorelle germani, hanno diritto alla metà della quota che spetta ai germani.

(Approvato).

Art. 8.

L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunziata per avere commesso o concorso

a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

Non spetta neppure alle persone che siano incorse in condanna definitiva, la quale abbia avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 9.

L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verifichino durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.

(Approvato).

Art. 10.

Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia.

Se al militare o alla sua famiglia venga però liquidata la pensione di guerra, l'ammontare di questa verrà diminuita della rendita vitalizia corrispondente al capitale eventualmente pagato a titolo di indennizzo privilegiato da calcolarsi in base alle tariffe dell'assicurazione di rendita vitalizia pagabile a rate mensili, in vigore presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Tale riduzione non ha effetto quando la pensione di guerra sia concessa a persone diverse da quelle che abbiano percepito lo indennizzo predetto.

Nel caso in cui la persona alla quale spetti l'indennizzo abbia diritto tanto alla pensione di guerra quanto alla pensione privilegiata ordinaria, sarà liquidata quella che risulterà più favorevole tra la pensione privilegiata ordinaria e quella di guerra diminuita della rendita di cui sopra.

(Approvato).

Art. 11.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata dal Ministero dell'aeronautica.

Contro il provvedimento del Ministero è dato ricorso unicamente alle Sezioni unite della Corte dei conti, entro 90 giorni dalla notificazione giudiziale del provvedimento stesso.

(Approvato).

Art. 12.

La domanda per la concessione dello indennizzo deve essere presentata al Ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare.

Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni della presenta legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre 1918.

Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purchè gli

interessati facciano pervenire al Ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di 90 giorni, se residenti nel Regno, e di 180 giorni se residenti all'estero o nelle Colonie.

Su tali domande sarà provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della Regia aeronautica, nonchè al personale dell'Ufficio dell'aviazione civile e traffico aereo, sempre che detti personali si trovino in servizio comandato sugli aeromobili per il disimpegno delle mansioni inerenti alle proprie funzioni.

La misura dell'indennizzo è determinato sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella *B* senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato.

(Approvato).

TABELLA A.

PERSONALE MILITARE.

G R A D O	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1 ^a categoria	In caso di infer- mità ascrivibile alla 2 ^a cate- goria	In caso di infer- mità ascrivibile alla 3 ^a cate- goria
Generale di Squadra aerea e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	55,000	49,500	41,250
Generale di Divisione aerea, generale capo del Genio aeronautico e gradi corrispondenti come sopra .	50,000	45,000	37,500
Generale di Brigata aerea, generale del Genio aeronau- tico, generale del Commissariato militare di aéro- nautica e gradi corrispondenti come sopra . . .	40,000	36,000	30,000
Colonnello e gradi corrispondenti come sopra	35,000	31,500	26,250
Tenente colonnello . . . » . . . » . . . »	32,000	28,800	24,000
Maggiore » . . . » . . . »	29,000	26,100	21,750
Capitano » . . . » . . . »	26,000	23,400	19,500
Tenente » . . . » . . . »	23,000	20,700	17,250
Sottotenente » . . . » . . . »	21,000	18,900	15,750
Maresciallo di 1 ^a classe » . . . » . . . »	19,000	17,100	14,250
» . . . » 2 ^a » . . . » . . . »	18,000	16,200	13,500
» . . . » 3 ^a » . . . » . . . »	17,000	15,300	12,750
Sergente maggiore. . . » . . . » . . . »	15,000	13,500	11,250
Sergente. » . . . » . . . »	13,000	11,700	9,750
Primo Aviere. . . . » . . . » . . . »	9,000	8,100	6,750
Aviere scelto » . . . » . . . »	8,500	7,650	6,375
Aviere » . . . » . . . »	8,000	7,200	6,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'aeronautica

MUSSOLINI.

(Approvato).

TABELLA B.

PERSONALE CIVILE.

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria	In caso di infer- mità ascrivibile alla 2ª cate- goria	In caso di infer- mità ascrivibile alla 3ª cate- goria
4°	50,000	45,000	37,500
5° ;	40,000	36,000	30,000
6°	35,000	1,500	26,250
7°	32,000	28.800	24,000
8°	29,000	26,100	21,750
9°	26,000	23,400	19,500
10°	23,000	20,700	17,250
11°	21,000	18,900	15,750
12°	17,500	15,750	13,125
13°	16,500	14,850	12,375

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'aeronautica

MUSSOLINI.

Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un Ospedale civile, per un Ospedale dermo-sifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici » (N. 1782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato

ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermo-sifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1782).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Torino il 21 luglio 1928 relativa alla costituzione di un Consorzio fra il Ministero della pubblica istruzione, la Regia Università di Torino, il comune di Torino, l'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto delle Opere pie di San Paolo al fine di provvedere alla costruzione di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie e per istituti scientifici in Torino.

(Approvato).

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata la somma di lire dodici milioni, da ripartire in sei rate annuali consecutive di due milioni ciascuna negli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1936-37, quale contributo dello Stato alla esecuzione delle opere anzidette.

Tale contributo sarà versato alla Tesoreria del comune di Torino.

(Approvato).

Art. 3.

Per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1 saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 23 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria » (N. 1841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1841).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti autorizzati, a norma del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con il concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi, previsto dall'articolo 22 del decreto-legge predetto, sono anche autorizzati a concedere mutui per la costruzione, il riattamento o l'ampiamiento di edifici per le scuole elementari rurali ed agrarie.

Detti mutui non potranno avere durata superiore agli anni 30, dovranno essere rimborsati mediante pagamento di rate annuali ed il loro importo complessivo non potrà superare 15 milioni di lire, di cui 5 milioni per le scuole rurali con una o due aule ed alloggio per gli insegnanti, e 10 milioni per le scuole post-elementari agrarie.

(Approvato).

Art. 2.

Nel pagamento degli interessi sui mutui predetti il concorso dello Stato potrà, in casi eccezionali, essere elevato sino al limite massimo del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento sui fondi del bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale, a sensi dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed il 2,50 per cento sui fondi del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione previsti dagli articoli 107, 113 e 114 del Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Nei casi predetti la concessione sarà disposta, di volta in volta, con decreto del Ministro dell'Economia Nazionale, previo conforme parere del Ministro della Pubblica Istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 107, 113 e 114 del citato Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, rimangono ferme e sono estese alle scuole post-elementari agrarie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riforma della Giunta Provinciale amministrativa ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della Giunta provinciale amministrativa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1797).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Onorevoli colleghi, il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire in legge tende a migliorare, evidentemente, l'opera cui era chiamata, dal 1888 in poi, la Giunta provinciale amministrativa. Questo argomento mi fornisce il motivo e mi spinge a dire qualche parola, rifacendomi anche da alcune frasi che stanno nella lodevolissima relazione e che così bene danno fondo alla importante materia.

Che noi avessimo molto a lodarci in questi ultimi anni dell'opera delle Giunte provinciali, credo che nessuno possa dirlo, perchè le Amministrazioni locali andavano e vanno assai male. Recentemente fu portata innanzi a questa Aula una parola su questo argomento; ma credo che non dispiacerà troppo nè al Governo nè al Senato se io aggiungerò qualche altra modesta riflessione al riguardo.

Noi siamo, ahimè! assai lontani da quei tempi, ormai perduti nel mito, in cui si credeva sinceramente che nessuna spesa fosse dovuta dal contribuente se non votata dal Parlamento. Purtroppo il lasciar andare che si è operato nel nostro Paese in questo campo,

ha fatto sì che noi si è dato il finor t'assolvo dantesco e fatale all'operato delle provincie e dei comuni che ne hanno usato ed abusato, tanto che le spese sono salite a cifre veramente sbalorditive, relativamente, s'intende, alla potenzialità dei vari bilanci. Noi abbiamo dovuto qui occuparci della situazione del 1926, del 1927 e del 1928, in cui bisognava sanare piaghe aperte e dolorose e lo abbiamo fatto per forza. Io voglio sperare che questa catena non abbia ad avere altri anelli. Confido perciò e mi auguro che vengano col magistrato nuovo, nuovi tempi e migliori.

Alcuni mesi fa mi sono fatto l'onore di scrivere una lettera all'onorevole ministro delle finanze, che era appunto di quei giorni salito al potere, per segnalargli il caso di un comune in cui su un bilancio di circa 70 mila lire si era ecceduta la spesa per 149 mila lire.

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo ministro. Quale è questo comune?

BORSARELLI. Montiglio.

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo ministro. Mi occuperò di quel podestà. (Vivissime approvazioni).

BORSARELLI. Ed io gliene sarò veramente molto ma molto riconoscente. Si tratta di un comune che mi sta molto a cuore, non solo perchè ha fatto parte per 30 anni del mio Collegio, ma anche perchè sono ad esso legato da un affetto speciale per titoli, alti e diversi.

Alla mia lettera l'onorevole ministro delle finanze rispose dicendo che invece di 149 mila lire, autorizzava la spesa soltanto per 100 mila lire. Ma il bilancio di quel comune è, come ho già detto, di sole 70 mila lire e le condizioni del comune stesso non sono con ciò sanate tutt'altro. Dove vanno i denari? In che si spende?

Ma passo ad altro. Non è il caso qui, onorevoli colleghi, e nemmeno me lo permetterei, di esaminare la questione dei podestà. Quello del podestà è ormai un Istituto che vige, è ai primi passi, ai primi esperimenti che farà bene e molto meglio, speriamolo, in seguito. Ma al Governo non sfuggirà certamente il caso speciale di certi comuni in cui il podestà che non è che dal luogo, è attratto, e ciò è umano anche quando è onesto, dal desiderio, dal miraggio di lasciare un'orma, un ricordo del suo passaggio, e tutto ciò naturalmente importa

delle spese, che spesso non rivestono il carattere di indispensabilità nè di urgenza.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Mi sono già occupato della questione. (*Benissimo*).

BORSARELLI. Tanto meglio, perchè bisogna rendersi conto dello stato di animo dei contribuenti di alcuni comuni, nei quali al messo comunale che va in giro portando le cartelle delle imposte, hanno dato il nome di « nunzio della bolletta » con il doppio senso che alla parola può darsi (*ilarità*).

A questo proposito citerò un caso, dal momento che il Senato nella sua benignità me lo consente. Un buon vecchietto, antico maestro di musica, povero, illuso nella speranza di finirvi serenamente i suoi ultimi anni, si stabilì nel natio borgo... Egli, alcuni giorni fa sconsolatamente mi diceva: « Ormai non ce la faccio più a vivere qui, le tasse son troppe; pensi che persino sul mio povero piano-forte si è tanto aggravata la mano che su di esso io non mi sento più di suonare che delle arie malinconiche » (*ilarità*).

Passo ad un altro genere di tormento.

Se fosse qui presente il mio amico senatore Raineri credo mi darebbe ragione se dico che ha sempre grande fondamento di verità la sentenza francese che « labourage et paturage sont les deux mamelles » ma purtroppo in certi comuni rurali si è talmente aumentata la tassa sul bestiame che oggi quasi quasi rappresenta un reddito il non tenerne.

L'onorevole ministro, quando pochi giorni or sono questa questione fu sollevata, fece, a rassicurarci, due affermazioni. Con la prima ci disse che si era istituita, e che sarebbe andata prestissimo in funzione, una Commissione, autorevolmente presieduta dall'onorevole relatore di questo disegno di legge, la quale avrebbe invigilato sulla materia. E questa sua dichiarazione ci confortò e ci fu cagione a bene sperare. Ci disse pure che avrebbe mandato delle circolari ai prefetti.

Vorrei, onorevole ministro, che tali circolari non fossero blande, sibbene fossero perentorie, precise, severe. Ella riserbi a noi, agli amici, il tratto cortese e la figura gentile che ne la rendono così simpatica, ma faccia alla finanza il viso arcigno e severo. Otterrà così raddoppiata la nostra simpatia, avvalorata e fian-

cheggiata dalla riconoscenza del contribuente italiano. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

PIRONTI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, a me sembra che la migliore risposta ai desideri del collega Borsarelli sia data da questo stesso disegno di legge. Se egli giustamente ha detto che per l'addietro le Giunte provinciali amministrative largheggiavano nell'ammettere spese facoltative ed anche delle vere liberalità, questo non dovrà verificarsi nell'avvenire, quando la Giunta sarà composta di cinque funzionari (oltre il prefetto presidente) e di un membro che, sebbene designato dal segretario del Partito nazionale fascista, viene nominato con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno. È vero quel che ha detto il senatore Borsarelli, cioè che nel passato si largheggiava nell'apprezzamento della necessità e dell'urgenza richieste dalla legge come condizioni indispensabili per alcune spese. Si dava, insomma, un'interpretazione piuttosto larga: questo però non dovrà più avvenire con la nuova organizzazione, quando i prefetti dovranno e potranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni, che sono state e saranno emanate dal Governo. Si tratta di un Governo forte, il quale certamente vorrà far rispettare le sue istruzioni.

D'altra parte le Giunte provinciali amministrative, sottratte alla prevalenza degli elementi elettivi, potranno spiegare più severa azione nella revisione dei bilanci.

Ricordo poi che questa legge contiene anche un articolo, il quinto, col quale si dà facoltà al Governo del Re di rivedere e riordinare la materia delle spese obbligatorie e facoltative delle provincie e dei comuni. Ora in questa occasione si potranno precisare...

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. Si sta facendo.

PIRONTI, *relatore*. ...quelle prescrizioni, che si trovano nella legge, ma che, per essere forse alquanto elastiche, non sono rigorosamente osservate, affinché, cioè, siano ammesse tra le facoltative, soltanto quelle spese che rispondano a servizi od uffici di utilità pubblica nei limiti delle rispettive circoscrizioni amministrative, e che presentino veramente le con-

dizioni di necessità e di urgenza, quando queste condizioni siano imposte dalla legge.

Perciò credo che il senatore Borsarelli, per vedere esauditi i suoi desideri, non debba far altro che votare questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

BORSARELLI. Il che farò con molto piacere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del vice prefetto ispettore, di un consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza, del ragioniere capo della prefettura, del direttore di ragioneria o ragioniere capo dell'intendenza di finanza e di un membro effettivo e uno supplente, designati dal segretario del Partito nazionale fascista, i quali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, e durano in ufficio quattro anni.

Nelle provincie, dove non esiste il vice prefetto ispettore, fa parte della Giunta un secondo consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario di ragioneria della prefettura nonchè un funzionario dell'intendenza, di grado non inferiore all'ottavo, e un funzionario di ragioneria dell'intendenza, supplenti.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

La spesa per le medaglie di presenza dei membri designati dal segretario del Partito nazionale fascista è a carico della provincia. La misura delle medaglie è determinata per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 2.

Non possono essere destinati a far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) il preside, il vice preside e i rettori della provincia;

b) i podestà e i membri delle consulte municipali dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

d) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

(Approvato).

Art. 3.

I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, udito l'interessato.

(Approvato).

Art. 4.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza e del membro designato dal segretario del Partito nazionale fascista.

In caso di assenza od impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere e riordinare la materia delle spese obbligatorie e facoltative delle provincie e dei comuni.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

È data facoltà al ministro dell'interno di prorogare, con suo decreto, l'attuazione delle norme di cui all'art. 4 della presente legge, relativo alla costituzione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge : « Riforma dell'Amministrazione Provinciale » (N. 1798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma dell'Amministrazione provinciale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 1798).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

BIANCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Ringrazio, a nome di S. E. il Capo del Governo, ministro dell'interno, l'onorevole Ufficio centrale del Senato per l'unanime consenso espresso a favore dei due disegni di legge concernenti la riforma dell'Amministrazione provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

In particolar modo, ringrazio l'on. senatore Pironti per avere chiaramente sottolineato, nella sua pregevole relazione, che la provincia rimane, nel nuovo ordinamento fascista, quale corporazione territoriale autonoma, sotto la vigilanza e la tutela dello Stato sovrano. Debbo anche ringraziarlo di avere perfettamente compreso le ragioni per le quali, ad evitare ogni possibilità di conflitto, sono state assegnate al vice preside funzioni soltanto vicarie, così come è stato fatto per il vice podestà nei confronti del podestà e per il vice Governatore di Roma nei confronti del Governatore: in conformità all'indirizzo rigorosamente unitario del nuovo diritto pubblico, che si va gradual-

mente attuando nel nuovo ordinamento fascista dello Stato e dei suoi organi, diretti ed indiretti.

Confermo che il Governo curerà, con la maggiore sollecitudine e diligenza, la compilazione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale; ed assicuro l'onorevole relatore ed il Senato che, nell'esercizio della facoltà delegatagli di rivedere e riordinare la materia delle spese locali, il Governo stesso procederà con criteri organici, ispirandosi alle necessità della situazione economica generale e dell'assetto finanziario del Paese. Al riguardo, dichiaro che anche le spese così dette facoltative degli Enti locali non sono e non devono essere intese come meramente arbitrarie e voluttuarie, ma devono rispondere a riconosciute necessità di utilità pubblica, relative alla società provinciale e comunale: anche esse, infatti, sono spese autorizzate per legge e ammissibili solo nei limiti dell'autorizzazione legislativa. Noi intendiamo di segnare, sia con le norme legislative, sia con la pratica attuazione di esse, nella quotidiana azione di Governo, un limite preciso ed insormontabile all'arbitrio delle spese, che si risolve, indirettamente ma inesorabilmente, in un arbitrario aumento della pressione tributaria. (*Approvazioni*). A questi criteri il Ministero dell'interno ha ispirato la sua azione, nel dare istruzioni per la compilazione dei bilanci locali per l'esercizio 1929: a questo impegno sapremo tener fede, anche per l'avvenire, con assoluta fermezza. (*Approvazioni vivissime*).

PIRONTI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, relatore. A nome dell'Ufficio centrale, e anche a mio nome, ringrazio vivamente l'on. Bianchi degli affidamenti dati e delle parole benevole che ha avuto per il nostro Ufficio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Amministrazione di ogni provincia è composta di un preside e di un Rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

(Approvato).

Art. 2.

Il preside e il vice preside sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilità degli stipendiati dello Stato e l'incompatibilità di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.

Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di preside e di vice preside è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il ministro dell'interno può assegnare al preside e al vice preside un'indennità di carica, che grava sul bilancio della provincia.

(Approvato).

Art. 3.

I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno. Essi sono ordinari o supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle provincie la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le provincie.

Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. È, altresì, applicabile la norma

prevista al numero 1 dell'art. 248 della legge stessa.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio di rettore è gratuito.

(Approvato).

Art. 4.

Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al prefetto il giuramento prescritto nell'art. 150 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 5.

I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

(Approvato).

Art. 6.

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, può essere disposto lo scioglimento del Rettorato provinciale, e affidata l'Amministrazione della provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al Rettorato provinciale.

Il termine, entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del Rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 7.

Il preside della provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al presidente della Deputazione provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Il preside può affidare al vice preside speciali incarichi nella Amministrazione della provincia.

(Approvato).

Art. 8.

Il Rettorato della provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al Consiglio provinciale.

(Approvato).

Art. 9.

Le adunanze del Rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei rettori.

Le deliberazioni del Rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del preside.

(Approvato).

Art. 10.

Alle deliberazioni del preside e del Rettorato provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 128 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 11.

Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge comunale e provinciale per gli atti dell'Amministrazione provinciale.

(Approvato).

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali Amministrazioni ordinarie e straordinarie delle provincie, per far luogo all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge

contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;

b) a coordinare e riunire in Testo Unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principii informativi della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Esenzione tributaria pei mutui contratti dall'Azienda statale della strada** » (N. 1757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Esenzione tributaria pei mutui contratti dall'Azienda statale della strada** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855 e dall'articolo unico della legge 28 giugno 1928, anno VI, n. 1608, agli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalità di interesse pubblico da tali articoli indicate, le provincie ed i comuni possono contrarre con Casse di risparmio od altri Istituti di credito e con privati, è estesa, dal 1° luglio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini l'Azienda statale della strada abbia contratti o sia per contrarre con qualsiasi Istituto di credito o con privati.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense » (N. 1816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, contenente « modificazione delle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e procuratori e sulle rispettive Assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo » (Numero 1413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria » (N. 1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1823).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

L'ASSICURAZIONE.

Art. 1.

È obbligatoria l'assicurazione contro le malattie di tutto il personale della navigazione civile, marittima ed aerea, esclusi gli addetti ai servizi amministrativi, che è rappresentato dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

L'assicurazione è obbligatoria anche per le prestazioni stabilite dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio e per quelle previste da regolamenti organici, o da contratti collettivi di lavoro.

Ai fini della presente legge le suindicate disposizioni del codice di commercio sono estese agli addetti alla navigazione aerea.

(Approvato).

Art. 2.

L'assicurazione decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di servizio, resta in vigore anche durante la permanenza della nave, o del velivolo, fuori del territorio nazionale e cessa, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di servizio. Tuttavia gli assicurati conservano il diritto alle prestazioni stabilite dalla presente legge anche per le malattie che si manifestino entro il periodo di quattro settimane dopo la cessazione del servizio. Nei casi di comprovato bisogno, per disoccupazione involontaria o per speciali condizioni di famiglia, tale periodo può essere protratto fino a sei settimane, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

(Approvato).

Art. 3.

Ai fini della presente legge sono datori di lavoro tutti gli imprenditori di navigazione marittima ed aerea che occupano personale per proprio od altrui conto, con qualsiasi forma di retribuzione, in lavori fissi o temporanei.

Sono prestatori di opera tutti gli appartenenti al personale navigante, rappresentato legalmente dalla Confederazione suindicata, che trovansi in servizio attivo con contratto di lavoro o altra convenzione.

(Approvato).

Art. 4.

S'intendono compresi nella assicurazione i prestatori d'opera di nazionalità straniera assunti in servizio di navi o velivoli nazionali quando dalle leggi dello Stato, cui le persone appartengono, o da convenzioni internazionali sia concesso un trattamento equivalente a quello della presente legge agli italiani imbarcati su navi o velivoli dello Stato stesso.

(Approvato).

Art. 5.

L'assicurazione dà diritto:

1° all'assistenza medico-chirurgica gratuita ed alla somministrazione dei medicinali e degli altri sussidi terapeutici per qualsiasi malattia, dipendente o non da causa di servizio, dall'inizio della malattia accertata dagli organi dell'assicurazione e per la durata massima di sei mesi;

2° al trattamento economico stabilito dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio nei casi ivi previsti;

3° ad una indennità giornaliera in tutti gli altri casi di malattia che impediscano all'assicurato di attendere al lavoro, nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera, a decorrere dal terzo giorno successivo all'accertamento della malattia e per la durata massima di quattro mesi.

Prolungandosi la malattia oltre i termini di tempo di cui ai numeri 2 e 3 l'indennità sarà ridotta nella misura che sarà stabilita dallo statuto della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza della gente del mare e dell'aria, e sarà corrisposta fino al termine massimo di un anno. L'indennità è dovuta per tutti i giorni di malattia, compresi i festivi;

4° all'assistenza ostetrica e a un sussidio di maternità, pari alla indennità di malattia, alle assicurate durante il periodo di astensione dal lavoro nelle ultime sei settimane della gestazione e nelle sei settimane dopo il parto o l'aborto, e per tutti i giorni di durata della astensione dal lavoro. Il sussidio non è dovuto in caso di aborto procurato;

5° in caso di morte dell'assicurato, ad un sussidio a favore del coniuge, e, in mancanza di esso, dei figli, eguale ad una retribuzione mensile del defunto;

6° all'assistenza sanitaria ed ostetrica, di cui ai nn. 1 e 4, alle persone di famiglia conviventi ed a carico dell'assicurato, secondo il disposto dell'articolo seguente;

7° alle altre provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il credito delle indennità previste dalla pre-

sente legge non può essere ceduto, pignorato, o sequestrato.

(Approvato).

Art. 6.

L'assistenza sanitaria alle persone di famiglia degli assicurati è di regola gratuita. Tuttavia il Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione, qualora le condizioni finanziarie dell'Istituto lo esigano, può stabilire in sede di approvazione del bilancio preventivo, in aggiunta al contributo di assicurazione, un supplemento a carico dell'assicurato, nella misura massima del venti per cento della quota parte di contributo dall'assicurato stesso dovuta.

Quali componenti la famiglia agli effetti della presente legge s'intendono: la moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i genitori, i figli legittimi e naturali, gli esposti regolarmente affidati, ed i fratelli e le sorelle di età non superiore ai 15 anni e conviventi a carico.

(Approvato).

Art. 7.

La Cassa di assicurazione è autorizzata a ricevere assicurazioni facoltative nei limiti e alle condizioni stabilite per l'assicurazione obbligatoria a favore delle persone per le quali sia cessato l'obbligo dell'assicurazione ai termini della presente legge, e per altre categorie di persone, a condizione che le imprese, da cui quest'ultime dipendono, assumano l'obbligo del versamento dei contributi, tanto per la quota spettante ai datori di lavoro, che per quella spettante agli assicurati.

Le modalità e condizioni per l'assicurazione facoltativa saranno stabilite dallo statuto e dalle altre norme che eventualmente ritenesse di deliberare il Consiglio di amministrazione della Cassa e da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 8.

L'assistenza sanitaria, di cui ai nn. 1 e 4, dell'art. 5, può essere sospesa quando l'ammalato rifiuti senza giustificato motivo di unifor-

marsi alle prescrizioni ed istruzioni del medico della Cassa, o non voglia avvalersi dei mezzi di cura posti a sua disposizione.

(Approvato).

Art. 9.

Quando sia necessario il ricovero in un Istituto di cura, la spesa di ospedalità per gli assicurati è assunta dalla Cassa se non sia di competenza di altri Enti o di privati, a norma di legge.

In ogni caso l'onere della Cassa per la categoria degli assicurati di bassa forza è limitato all'importo della retta di ospedalità comune.

Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli ufficiali di stato maggiore della marina mercantile, e del personale di grado corrispondente dell'aviazione civile, l'onere suddetto non dovrà eccedere l'importo della retta meno elevata stabilita dall'Istituto di cura per i reparti a pagamento.

La cura ospedaliera per i famigliari, se riconosciuta necessaria, potrà essere assunta dalla Cassa, solo nei casi meritevoli di particolare considerazione ed in quanto non debbano provvedervi altri Enti.

(Approvato).

Art. 10.

Il giudizio sulla inabilità è deferito agli organi della assicurazione salvo ricorso a norma della presente legge.

Se la malattia è la conseguenza diretta dell'ubriachezza o di colposa partecipazione ad una rissa, ovvero se fu contratta ed aggravata intenzionalmente, non compete all'assicurato alcuna indennità, senza pregiudizio delle sanzioni penali, di cui agli articoli 413 e 414 del Codice penale.

In tali casi però può essere concesso un sussidio alimentare alla di lui famiglia mediante pagamento diretto, se risulti che questa sia in condizioni di bisogno.

(Approvato).

Art. 11.

Agli effetti della misura e del termine massimo della indennità, la malattia che recidivi entro otto settimane si presume continuativa, salvo prova in contrario.

Non sono calcolati i periodi precedenti di cura per i quali l'ammalato non abbia percepito indennità.

(Approvato).

Art. 12.

Si provvede agli scopi di cui all'art. 5:

a) mediante contributi a totale carico dei datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio;

b) mediante contributo per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico degli assicurati in tutti gli altri casi ed in misura non superiore al quattro per cento della retribuzione giornaliera corrisposta agli assicurati.

La misura dei contributi predetti è determinata annualmente dal Consiglio d'amministrazione della Cassa in sede di approvazione del bilancio di previsione.

I datori di lavoro sono tenuti al versamento anche dei contributi spettanti agli assicurati e li trattengono sulla retribuzione.

I crediti, derivanti dal mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi di assicurazione, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore, pari grado rispetto ai crediti dello Stato indicati nell'articolo 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

Resta inoltre fermo l'obbligo dell'armatore di eseguire il deposito di cui agli articoli 537 e 538 del Codice di commercio e 373 del Codice della marina mercantile presso l'autorità marittima o consolare competente, salvo computo e rimborso da parte della Cassa di assicurazione.

(Approvato).

Art. 13.

I datori di lavoro che trattengono sulle retribuzioni delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la ritenuta, sono puniti con la multa fino a lire mille, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale ove il fatto costituisca reato ivi preveduto.

(Approvato).

Art. 14.

I datori di lavoro che non provvedono al pagamento dei contributi o li versano in misura inferiore a quella stabilita, oltre ad essere obbligati al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versati, sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila e sono tenuti al versamento di una pena pecuniaria pari a quella dei contributi non versati, salvo in ogni caso le maggiori pene stabilite dal Codice penale ove il fatto costituisca reato ivi preveduto.

La pena dell'ammenda e la pena pecuniaria indicata nel comma precedente sono devolute alla Cassa.

Il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata irrevocabile, può chiedere alla Cassa di fare oblazione.

La domanda può essere presentata in qualunque momento del procedimento, ma non oltre l'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado competente a giudicare della contravvenzione.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa in base alla domanda, stabilisce in via discrezionale, con provvedimento avente forma esecutiva, la somma che il colpevole deve versare alla Cassa a titolo di oblazione.

La domanda di oblazione interrompe il corso della prescrizione ed il reato è estinto con il pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, nonchè della pena pecuniaria, dei contributi e delle spese.

È in facoltà del Consiglio d'amministrazione della Cassa, quando sia presentata domanda di oblazione per la contravvenzione, di ridurre la pena pecuniaria che il colpevole debba corrispondere, a' termini del comma primo del presente articolo.

(Approvato).

Art. 15.

I datori di lavoro che ritardano oltre i limiti consentiti dallo statuto della Cassa il versamento dei contributi da loro dovuti incorrono nell'interesse di mora senza bisogno di atti giudiziari. La Cassa ha facoltà di richiedere la esazione delle somme complessivamente dovute dai datori di lavoro morosi con le norme ed i privilegi stabiliti per la riscossione

delle imposte dirette, avvalendosi, per le procedure esecutive, degli ufficiali giudiziari.

(Approvato).

Art. 16.

Agli effetti della presente legge la retribuzione è costituita dal salario o stipendio, compreso il caro-viveri, e dalle corresponsioni per la panatica secondo le valutazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

La retribuzione predetta, quando non sia già ragguagliata a giorno, si ottiene dividendo la somma dei compensi corrisposti per il numero dei giorni di durata del servizio.

Nei casi di arruolamento a viaggio, quando questo sia interrotto, si assume come divisore il numero dei giorni di durata presunta del viaggio.

Per la gente di mare arruolata con una quota di compartecipazione la retribuzione giornaliera sarà determinata in base a tabelle di competenze medie, da stabilirsi con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni.

(Approvato).

CAPO II.

ORGANO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 17.

È organo dell'assicurazione la *Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria*.

La Cassa è riconosciuta come ente morale ed ha piena capacità giuridica.

È retta da uno statuto approvato con Regio decreto su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le corporazioni.

Ha la sede centrale in Roma ed esplica le sue funzioni a mezzo di sezioni e di rappresentanze nei principali porti del Regno ed all'estero.

Le sezioni della Cassa hanno funzione autonoma sotto la vigilanza della sede centrale.

Lo statuto della Cassa stabilirà le norme necessarie per l'applicazione delle disposizioni

di cui ai precedenti comma, anche ai fini del decentramento amministrativo e tecnico, lasciando alla sede centrale la direzione generale e l'alta sorveglianza dei vari servizi.

(Approvato).

Art. 18.

Lo statuto della Cassa deve determinare:

a) i modi di accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni e in genere all'assistenza;

b) la misura, i modi ed i termini delle varie prestazioni, in quanto non siano regolati dalla presente legge;

c) i modi di accertamento dell'inizio e della cessazione dei rapporti di servizio ed i controlli che la Cassa potrà fare a tal fine sulla matricola ed in genere sulle scritturazioni delle imprese assicurate;

d) i modi e i termini della riscossione dei contributi;

e) l'ordinamento della sede centrale e delle sezioni e rappresentanze della Cassa, nonché i rapporti tra i vari organi di essa e quelli con le organizzazioni sindacali, con gli assicurati e con i datori di lavoro;

f) le modalità per la formazione dei bilanci di previsione e consuntivi, per la tenuta della contabilità e per la compilazione delle statistiche amministrative e sanitarie;

g) i rapporti con le autorità preposte all'esercizio della navigazione marittima ed aerea;

h) le modalità e le condizioni per l'assicurazione facoltativa e per le provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale di cui all'art. 5.

(Approvato).

Art. 19.

La Cassa è retta da un Consiglio d'amministrazione nominato con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni, ed è costituito:

1° di un presidente;

2° del presidente della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;

3° del presidente della Confederazione na-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

zionale fascista della gente del mare e dell'aria;

4° di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri:

- dell'interno;
- delle finanze;
- dell'aeronautica;
- dell'economia nazionale;
- delle comunicazioni;
- delle corporazioni;

5° di due rappresentanti della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;

6° di due rappresentanti della Confederazione fascista della gente del mare e dell'aria;

7° di un rappresentante degli istituti di assicurazione contro gli infortuni del lavoro che provvedono all'assicurazione della gente del mare e dell'aria;

8° di un rappresentante dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.

I membri del Consiglio d'amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, e i due componenti, di cui ai nn. 2 e 3, hanno le funzioni di vice-presidenti.

(Approvato).

Art. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

a) la determinazione dei contributi annuali di assicurazione nel limite stabilito dall'art. 12;

b) l'istituzione delle sezioni e delle rappresentanze della Cassa;

c) l'istituzione di forme di assistenza complementare e sussidiaria a quelle stabilite dall'art. 5, ed il modo di farvi fronte;

d) la compilazione del regolamento organico del personale, e dei regolamenti interni di servizio e di amministrazione;

e) l'approvazione dei bilanci della Cassa e il modo di impiego dei fondi disponibili;

f) le modificazioni allo statuto della Cassa;

g) l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso demandate dalla presente legge e dallo statuto.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), per divenire esecutive, devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 21.

Per l'ordinaria amministrazione della Cassa e per le altre funzioni che saranno stabilite dallo statuto è istituito un comitato esecutivo composto del presidente della Cassa, dei due vice-presidenti, di due consiglieri di amministrazione scelti dal Consiglio uno fra i rappresentanti della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei e uno fra i rappresentanti della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

Ad ogni sezione è addetto un Comitato di assistenza, il cui presidente è nominato dal Comitato esecutivo, mentre gli altri componenti sono delegati dalle due Confederazioni: due per ciascuna di esse.

(Approvato).

Art. 22.

Il Collegio dei sindaci è composto di una persona designata dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto col Ministero delle corporazioni, di un rappresentante della Confederazione fascista delle imprese di trasporti marittimi ed aerei, e di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

Per ciascun sindaco è nominato un supplente.

Il Collegio dei sindaci è nominato con lo stesso decreto di nomina del Consiglio d'amministrazione e resta in carica per lo stesso periodo di tempo per questo stabilito.

I sindaci hanno le attribuzioni dell'art. 184 del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 23.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

1° dai contributi per l'assicurazione;

2° dai fondi di riserva;

3° dai lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici e privati e dalle altre entrate straordinarie;

4° dagli interessi dei fondi della Cassa;

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

5° dalle penalità stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

La Cassa tiene due distinte gestioni patrimoniali e contabili, una per l'applicazione degli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio ed una per l'applicazione delle altre provvidenze stabilite a favore degli assicurati. Per queste ultime la Cassa costituisce un fondo di riserva straordinaria di rischio utilizzando la eccedenza annuale delle entrate sulle spese, fino a raggiungere la spesa media annua dell'ultimo triennio.

Finchè non sia raggiunto tale limite non si possono ridurre i contributi, nè aumentare le prestazioni.

Al termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, e così per ogni quinquennio successivo, la Cassa dovrà compilare e presentare all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale un bilancio tecnico per la valutazione degli impegni e delle attività.

(Approvato).

Art. 25.

La Cassa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle corporazioni che la esercitano direttamente a mezzo dei propri funzionari e di quelli dipendenti dai Ministeri dell'aeronautica e delle comunicazioni.

Sulle rappresentanze all'estero la vigilanza è esercitata dalle autorità consolari.

Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno per quanto si riferisce ai servizi sanitari della Cassa ed alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

(Approvato).

Art. 26.

Qualora risulti che la Cassa non abbia una conveniente organizzazione, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni della presente legge e dello statuto, od in genere non funzioni in modo regolare e gli amministratori della Cassa, richiamati a rimuovere tali inconvenienti non vi abbiano adeguatamente provveduto, il ministro per l'economia nazionale ha facoltà

di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario Regio.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le attribuzioni del commissario e la misura della sua retribuzione, che sarà a carico della Cassa.

(Approvato).

CAPO III.

LE CONTROVERSIE

Art. 27.

Per le contravvenzioni inerenti all'assistenza sanitaria e ai sussidi di malattia, di cui ai nn. 1, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 5, su richiesta di una delle parti, il comandante della capitaneria di porto competente per territorio, o il podestà del comune di residenza dell'assicurato, a seconda che trattisi di gente del mare o di gente dell'aria, si adopera per comporre le controversie, sentiti rispettivamente il medico di porto e l'ufficiale sanitario.

Qualora la conciliazione non riesca, è ammesso ricorso alle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale, di cui al titolo V del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, nelle forme e col procedimento stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Le Commissioni arbitrali predette conoscono inoltre delle controversie relative al pagamento dei contributi di assicurazione.

Quando le anzidette Commissioni sono chiamate a decidere le controversie indicate nelle precedenti disposizioni, i due rappresentanti dei datori di lavoro sono sostituiti da un rappresentante delle imprese di navigazione marittima e da un rappresentante delle imprese di navigazione aerea, e i due rappresentanti degli assicurati sono sostituiti da un rappresentante della gente del mare e da un rappresentante della gente dell'aria.

I suddetti rappresentanti, con i relativi supplenti, sono nominati nei modi indicati dagli articoli 25 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

(Approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E DIVERSE

Art. 28.

Agli assicurati che sono soggetti anche ad altre assicurazioni obbligatorie spetta il trattamento economico più favorevole tra quello stabilito dalla presente legge e quello derivante dalle altre assicurazioni predette.

La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria provvede al pagamento delle indennità salvo rimborso da parte dei competenti istituti assicuratori delle somme corrispondenti alle indennità stabilite dalle assicurazioni predette.

Spetta inoltre alla Cassa il diritto di rimborso per le spese sostenute nell'adempimento di prestazioni nell'interesse di altre assicurazioni obbligatorie.

Parimenti agli assicurati che abbiano diritto a speciale trattamento direttamente dal datore di lavoro per effetto di contratti di lavoro, regolamenti organici, o patti o convenzioni particolari, la Cassa pagherà le indennità stabilite dal trattamento predetto salvo rimborso da parte del datore di lavoro della differenza tra l'indennità corrisposta all'assicurato e quella prescritta dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 29.

La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

(Approvato).

Art. 30.

Qualunque patto, inteso ad eludere o restringere a danno degli interessati l'applicazione della presente legge, è nullo.

La funzione di assistenza agli assicurati è esercitata esclusivamente dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria mediante i propri organi tecnici assistenziali.

(Approvato).

Art. 31.

La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria è compresa fra gli istituti che possono essere sussidiati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, in quanto provveda, per i suoi affiliati e le rispettive famiglie, ai servizi di tutela e di igiene sociale che rientrano nei fini dell'Opera, e ad integrazione di questi servizi.

È pure compresa fra gli istituti cui possono essere affidate le prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi ai sensi degli articoli 7 e 9 del Regio decreto-legge 27 settembre 1927, n. 2055, in quanto si riferiscano agli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

(Approvato).

Art. 32.

La Cassa di assicurazione per le malattie e l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria è autorizzata ad esercitare i dispensari antivenerei, istituiti dal Ministero dell'interno nei porti maggiori agli effetti della Convenzione internazionale di Bruxelles.

Apposite convenzioni da stipularsi col Ministero dell'interno regoleranno questo esercizio anche ai fini della coordinazione con gli altri eventuali servizi sanitari della Cassa e stabiliranno la misura dell'assegno che il Ministero darà alla Cassa per il funzionamento del dispensario antivenereo.

A tale fine le convenzioni che il Ministero abbia stipulato con altri enti e privati per i dispensari portuali suindicati, cesseranno, in ogni caso, col 31 dicembre 1928, nonostante qualsiasi patto in contrario.

(Approvato).

Art. 33.

Per la cura degli assicurati la Cassa può acquistare farmacie aperte al pubblico, e commerciabili a norma degli articoli 25, 28 e 30 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 463, e può trasferirle con l'autorizzazione del prefetto della provincia dove le esigenze del servizio lo richiedano, anche se in deroga alle disposizioni della legge stessa.

(Approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 34.

Per l'impianto ed il primo funzionamento della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti entro il limite massimo di lire 3,000,000 di cui si rimborserà, con i relativi interessi stabiliti in base al tasso più favorevole, in un periodo di tempo non superiore a dieci anni.

(Approvato).

Art. 35.

La Cassa generale di malattia per i marittimi, in Trieste, è fusa con la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria ed in sua vece è istituita in Trieste una sezione della Cassa di assicurazione che funzionerà secondo le norme dettate dallo statuto.

Il patrimonio della Cassa generale di Trieste sarà liquidato a norma dell'art. 42 del suo statuto, e l'eventuale residuo patrimoniale sarà devoluto per l'attuazione di provvidenze complementari di assistenza a favore delle categorie di assicurati attualmente partecipanti alla Cassa generale, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto ed eventualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 36.

Le Casse di mutuo soccorso per malattia, che siano in funzione per il personale degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, saranno sciolte secondo le norme indicate nei rispettivi statuti.

I residui patrimoniali saranno devoluti per l'attuazione di provvidenze complementari di assistenza a favore delle categorie di assicurati

che attualmente partecipano alle singole casse secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto ed eventualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 37.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme statutarie necessarie per il funzionamento della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

(Approvato).

Art. 38.

La presente legge, per quanto riguarda le prestazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, andrà in vigore col 1° gennaio 1929.

Per quanto riguarda le altre prestazioni di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 5, dal giorno che sarà stabilito con Regio decreto promosso dal ministro dell'economia nazionale di concerto con i ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni.

Tuttavia, fino all'emanazione del Regio decreto, di cui al precedente comma, la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria continuerà ad esigere i contributi ed a corrispondere le prestazioni, ai sensi degli attuali statuti degli enti di cui agli articoli 35 e 36. Per tali operazioni la Cassa terrà separate gestioni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621 e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (N. 1808):

Senatori votanti	137
Favorevoli	123
Contrari	14

Il Senato approva.

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste (N. 1826):

Senatori votanti	137
Favorevoli	127
Contrari	10

Il Senato approva.

Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo (Numero 1824):

Senatori votanti	137
Favorevoli	125
Contrari	12

Il Senato approva.

Esecuzione dell'Accordo concluso in Roma mediante scambio di note in data 8 e 16 marzo 1928, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Svezia, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali (N. 1754):

Senatori votanti	137
Favorevoli	127
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi (N. 1840):

Senatori votanti	137
Favorevoli	127
Contrari	10

Il Senato approva.

Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel Corpo di Commissariato militare (N. 1706):

Senatori votanti	137
Favorevoli	125
Contrari	12

Il Senato approva.

Reclutamento straordinario di magistrati militari (N. 1724):

Senatori votanti	137
Favorevoli	125
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Estonia, il 1° luglio 1928 per regolare in maniera provvisoria le relazioni economiche fra i due Paesi (N. 1763):

Senatori votanti	137
Favorevoli	127
Contrari	10

Il Senato approva.

Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città (N. 1804):

Senatori votanti	137
Favorevoli	123
Contrari	14

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 (N. 1805):

Senatori votanti	137
Favorevoli	127
Contrari	10

Il Senato approva.

EGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1928

Conto consuntivo della Tripolitania e della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1917-1918 e 1918-19 (N. 1806):

Senatori votanti	137
Favorevoli	125
Contrari	12

Il Senato approva.

Contributi degli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici (N. 1833):

Senatori votanti	137
Favorevoli	127
Contrari	10

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. V.º Elenco di petizioni.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma (N. 1828);

Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti (Numero 1720);

Stanziamiento di un secondo fondo di lire 20,000,000 per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi (N. 1760);

Norme che determinano il peso massimo degli effetti postali che le Società esercenti linee aeree sovvenzionate dallo Stato sono obbligate a trasportare per ogni viaggio (N. 1786);

Aggiunta e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345 e 13 febbraio 1927, n. 285 e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431 (N. 1787);

Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico per cliniche universitarie ed Istituti scientifici (N. 1782);

Agevolazioni di credito a favore dell'Edilizia scolastica rurale ed agraria (N. 1841);

Riforma della Giunta provinciale amministrativa (N. 1797);

Riforma della Amministrazione provinciale (N. 1798);

Esenzione tributaria pei mutui contratti dall'Azienda statale della strada (N. 1757);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense (N. 1816);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (N. 1413);

Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria (N. 1823).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del Trattato di neutralità di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, il 30 maggio 1928, nonchè dell'annesso Protocollo (N. 1835);

Approvazione delle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926 (N. 1825);

Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 4 luglio 1928: 1º Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2º Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 3º Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni in Italia (N. 1834);

Approvazione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonchè delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco (N. 1836);

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie (N. 1839);

Approvazione del contratto stipulato a rogito Notar Pietro Vannisanti di Roma il 5 maggio 1928, portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli (N. 1830);

Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi d'acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latitanti ai fiumi e torrenti (N. 1848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia (N. 1430);

Istituzione di Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica (N. 1843);

Norme per la compilazione e l'adozione del Testo Unico di Stato per le singole classi elementari (N. 1844);

Coordinamento di Istituti e Scuole, già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, con Istituti e Scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (Numero 1845);

Riordinamento della mutualità scolastica (N. 1837);

Obblighi di leva e di servizio degli iscritti che espatriano e dei residenti all'estero (Numero 1783);

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti (N. 1829);

Abbuono di imposte degli anni 1916 e 1917 nei comuni del distretto dell'ufficio delle imposte di Avezzano N. (1771);

Agevolazioni per le bonifiche istriane (Numero 1846);

Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (N. 1788);

Giurisdizione civile dei comandanti di porto (N. 1849);

Legge organica sul Monopolio dei sali e tabacchi (N. 1831).

La seduta è sciolta (ore 18,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.